



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	11
SEZIONE SECONDA	42
SEZIONE TERZA	74
SEZIONE LAVORO	109
SEZIONE TRIBUTARIA	135
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	161
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	221

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26471 del 01/10/2025 (Rv. 676180-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

G. (PALLOTTA LEONARDO) contro F. (DE ANGELIS GIAN LUCA)

Regola giurisdizione

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Opponibilità nei confronti dei creditori - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.

L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvenza, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15 lett. E, Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 18084 del 2025 Rv. 675225-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631196-01

Sez. U, Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025 (Rv. 676193-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. VISONA' STEFANO.

L. (BARRILE EUGENIO) contro L. (MARINO SALVATORE)

Regola giurisdizione

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Condanna solidale della struttura sanitaria e del medico - Azione di regresso della prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 28987 del 2019 Rv. 655790-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17634 del 2024 Rv. 671738-01, N. 26659 del 2014 Rv. 634036-01

Sez. U, Sentenza n. 27538 del 15/10/2025 (Rv. 676194-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Parz. Diff.)

P. (SOSTITUTO PROCURATORE ALESSANDRO PEPE) contro B.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/01/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrati - Condanna disciplinare - Presupposti - Colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio" - Necessità.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la condanna presuppone l'accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", restando, pertanto, escluso che la sanzione possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15399 del 2003 Rv. 567453-01

Sez. U, Ordinanza n. 28357 del 26/10/2025 (Rv. 676509-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

087012 FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE Personale militare - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Diritto fatto valere iure hereditatis - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 595 del 1980 Rv. 403979-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9573 del 2014 Rv. 630493-01, N. 30346 del 2022 Rv. 665914-01, N. 11772 del 2022 Rv. 664489-01

Sez. U, Ordinanza n. 28358 del 26/10/2025 (Rv. 676510-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro L. (BARBIERA BIAGIO)

Regola giurisdizione

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica - Controversie relative - Domanda consequenziale di risarcimento del danno - Ricomprensione - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo -, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4853 del 2013 Rv. 625162-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5236 del 2025 Rv. 673814-01

Sez. U, Sentenza n. 28369 del 27/10/2025 (Rv. 676436-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Z. (MILANESE OLGA) contro P.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/01/2025

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sistema processuale bifasico - Fase introduttiva e fase di trattazione e decisione - Normativa applicabile - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di

SEZIONI UNITE

procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34380 del 2022 Rv. 666365-02, N. 22302 del 2021 Rv. 662229-01

Sez. U, Sentenza n. 28369 del 27/10/2025 (Rv. 676436-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Z. (MILANESE OLGA) contro P.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/01/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Responsabilità ex art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 - Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali - Discrimine - Motivazione - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre avere riguardo alla motivazione del provvedimento, atteso che neppure soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità, ove corredate da un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, benché eventualmente errato (come tale suscettibile di dar luogo all'impugnazione). (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità disciplinare del magistrato che, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, previa disapplicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, aveva autorizzato, in via cautelare, l'esercizio della professione di psicologa a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sul presupposto che, in presenza di un'analitica e dettagliata motivazione, giustificata con riferimento a un orientamento scientifico minoritario, l'erroneità della decisione rilevasse unicamente sul piano della correttezza tecnico-giuridica, ciò che ne avrebbe giustificato l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28461 del 27/10/2025** (Rv. **676511-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (BOSO CARETTA ALESSANDRO) contro K. (COSTA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/04/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01, N. 30605 del 2024 Rv. 672847-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28465 del 27/10/2025** (Rv. **676545-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (PIVA GIUSEPPE) contro A. (PREGAGLIA ADRIANO)

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge - Controversia relativa - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta dall'assegnatario di un alloggio, relativa alla determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge (nella specie, ex art. 36 della l.r. Veneto n. 39 del 2017), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda non è volta a contestare le modalità di esercizio di poteri discrezionali della P.A. ma resta circoscritta al rapporto contrattuale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo a corrispondere un canone conforme ai criteri legali, senza che assuma rilevanza la deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi emanati in violazione di tali criteri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/11/2017 num. 39 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 15539 del 2002 Rv. 558257-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15013 del 2021 Rv. 661386-01, N. 10123 del 1994 Rv. 488861-01

Sez. U, **Ordinanza n. 28586 del 28/10/2025** (Rv. **676546-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

S. (SORBO ANTIMO) contro F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Permesso di costruire illegittimo - Domanda risarcitoria nei confronti del relativo titolare e del Comune - Ripartizione della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di un permesso di costruire asseritamente illegittimo appartiene alla giurisdizione del g.a. ove proposta nei confronti del Comune - siccome avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi - e a quella del g.o. ove proposta nei confronti del beneficiario, involgendo un fatto illecito extracontrattuale. (Nella specie, a fronte della congiunta proposizione dell'azione risarcitoria contro il dirigente del settore urbanistico del Comune, il proprietario del fondo limitrofo e il Comune, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione del g.o. relativamente alla domanda avanzata nei confronti dei primi due convenuti e quella del g.a. con riguardo a quella indirizzata nei confronti dell'ente locale, sul presupposto che la causa petendi di quest'ultima implicasse l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento edilizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 103

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6535 del 2008 Rv. 602478-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22863 del 2024 Rv. 671993-01

Sez. U, **Ordinanza n. 28587 del 28/10/2025** (Rv. **676579-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (CHIORAZZO PIERPAOLO) contro L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERCELLI

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso

SEZIONI UNITE

provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.


Massime precedenti Vedi: N. 12386 del 2018 Rv. 648719-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14301 del 2007 Rv. 598057-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 26546 del 02/10/2025 (Rv. 676309-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (DE ANGELIS DANILO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) COSAP - Accertamento in giudicato sulla non debenza del canone per una determinata annualità - Giudicato esterno per annualità diverse - Sussistenza - Limiti.

In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26586 del 02/10/2025 (Rv. 676365-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

F. (SINISI LUIGI) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/07/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione.

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chiedi conferma del decreto opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14486 del 2019 Rv. 654022-01

Massime precedenti Vedi: N. 13530 del 2019 Rv. 653960-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26630 del 03/10/2025** (Rv. **675943-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

L. (SACCHI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/11/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Creditore ammesso allo stato passivo - Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. promosso da altro creditore - Legittimità - Condizioni.

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19422 del 2020 Rv. 659143-01, N. 8239 del 2012 Rv. 622596-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26655 del 03/10/2025** (Rv. **675944-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MANFEROCE TOMMASO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 21/12/2020

081295 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE Progetto di riparto fallimentare esecutivo - Reclamo - Possibilità per il giudice di disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo - Esclusione - Ragioni.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 36, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 114, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26655 del 03/10/2025** (Rv. **675944-02**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MANFEROCE TOMMASO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 21/12/2020

081295 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE Ripartizioni parziali - Decisione del commissario straordinario di non disporre accantonamenti oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall'art. 113, comma 1, l. fall. - Legittimità - Fondamento.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

In tema di accantonamenti ex art. 113, comma 2, l.fall, la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, prevista dall'art. 113, comma 1, l.fall., non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 36, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 19715 del 2015 Rv. 637270-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26685 del 03/10/2025** (Rv. **675945-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GAIOTTO KETTY)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 27/04/2022

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Predeuzione - Insorgenza del credito in epoca successiva alla dichiarazione di apertura della procedura - Necessità - Fondamento.

Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ai fini del riconoscimento della predeuzione, al di fuori dei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n. 270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 34266 del 2024 Rv. 673418-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 03/10/2025 (Rv. 675946-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (CATRA PAOLO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale - Termine di trenta giorni ex art. 51, comma 13, CCII - Applicabilità - Ragioni.

Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 50 com. 5, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24023 del 2023 Rv. 668857-01, N. 32533 del 2022 Rv. 666446-02

Sez. 1, Sentenza n. 26726 del 04/10/2025 (Rv. 675947-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (MARESCA MARCELLO) contro F. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2022

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Contratto pattiziamente assoggettato alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Eccezione di applicabilità dell'esenzione da revocatoria ex artt. 13 e 4, par. 2, lett. m), Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Termine per la proposizione - Individuazione.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "causa petendi", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4, Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 13, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26733 del 04/10/2025** (Rv. **676219-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

C. (MANNOCCHI MASSIMO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 24/09/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Giudizio di opposizione allo stato passivo e giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale da cui origina il credito - Contemporanea pendenza - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Improcedibilità del giudizio ordinario - Sussistenza - Ragioni.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3804 del 2022 Rv. 663936-01, N. 5255 del 2017 Rv. 643974-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27143 del 10/10/2025** (Rv. **676366-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (MORETTI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Decisione sulla richiesta di convalida - Esame di quanto dedotto, allegato e dimostrato dalle parti - Necessità - Caratteri e finalità dell'accertamento - Fattispecie.

Nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva convalidato il trattenimento disposto nei confronti di un cittadino di El Salvador, senza prendere in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione in merito al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese d'origine, da parte delle maras, bande criminali locali).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32763 del 2024 Rv. 673359-01, N. 36522 del 2023 Rv. 669899-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27147 del 10/10/2025 (Rv. 676367-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

B. (ZOFREA FRANCESCO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 20/11/2024

116020 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ARMI - PORTO D'ARMI Attuazione dell'espulsione - Modalità - Mancanza di documento valido per l'espatrio - Esecuzione coattiva - Necessità - Modalità.

In tema di modalità di attuazione del provvedimento di espulsione del cittadino straniero, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità, impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 28155 del 2017 Rv. 646213-01

Massime precedenti Vedi: N. 18409 del 2023 Rv. 668302-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27204 del 11/10/2025 (Rv. 676368-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (LUCA' PIERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/01/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Legge 27/06/2013 num. 77

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 18803 del 2020 Rv. 658815-01

Massime precedenti Vedi: N. 6984 del 2024 Rv. 670637-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27214 del 11/10/2025 (Rv. 676958-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (PELLEGRINI ANNA) contro B. (TACETTI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In tema di prova per presunzioni il requisito della gravità richiede che l'inferenza del fatto ignoto da quello noto si basi su un ragionamento probabilistico, mentre quello della precisione che tale inferenza abbia un grado di probabilità tale che dal fatto storico accertato possa desumersi solo il fatto ignoto da provare, e non anche altri fatti diversi. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una Banca - con cui era stato richiesto di dichiarare inefficaci una serie di rimesse solutorie - ritenendo esclusa la scientia decotiois in ragione sia del comportamento della banca che aveva concesso nuovo credito, sia di un'operazione di rifinanziamento per ripianare le perdite compiuta dai soci dieci anni prima il dissesto, affermando che il primo elemento era privo del requisito della precisione, potendo la decisione della banca spiegarsi anche in base all'aspettativa di rientro dall'esposizione debitoria, ed il secondo privo di quello della gravità).

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotiois, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17049 del 2007 Rv. 600396-01, N. 10240 del 2025 Rv. 674289-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27219 del 11/10/2025 (Rv. 676408-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (PRETOLANI MARIA MADDALENA) contro B. (AVINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/08/2021

056012 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Contratto di anticipazione bancaria e mandato

SEZIONE PRIMA

all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Conseguenze.

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere.

Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28232 del 2023 Rv. 669356-01, N. 26365 del 2024 Rv. 672664-01

Sez. 1, Sentenza n. 27335 del 13/10/2025 (Rv. 676369-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

E. (GRATTACASO GIOVANNI) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/11/2021

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 - Norma di ordine pubblico ex art. 829, comma 3 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 133 del 2008, ha natura di norma imperativa secondo il diritto interno, con la conseguenza che la sua violazione non rientra nella operatività della clausola di ordine pubblico, cui rimanda l'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), dovendo quest'ultimo interpretarsi in senso restrittivo, come rinvio limitato alle sole norme fondamentali dell'ordinamento e non all'insieme delle norme imperative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 bis CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8718 del 2024 Rv. 670655-01

Sez. 1, Sentenza n. 27336 del 13/10/2025 (Rv. 676370-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (MARIANI GIUSEPPE) contro D. (DENTAMARO IDA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2024

SEZIONE PRIMA

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Elezione dei membri del Parlamento Europeo - Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane - Eleggibilità - Sussistenza - Condizioni - Applicazione della disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957 - Esclusione.

In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

Riferimenti normativi: Legge 24/01/1979 num. 18 art. 4 CORTE COST., Legge 24/01/1979 num. 18 art. 6, Legge 24/01/1979 num. 18 art. 51, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19988 del 2009 Rv. 610448-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27341 del 13/10/2025 (Rv. 676371-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

B. (PANARESE ANTONIO) contro O. (BRIGUGLIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2024

082030 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE Domanda ex art. 274 c.c., vigente ratione temporis - Sentenza della Corte cost. n. 50 del 2006 - Effetti - Differenze - Conseguenze.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9329 del 2010 Rv. 612703-01, N. 10783 del 2014 Rv. 631250-01, N. 1573 del 2009 Rv. 606487-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27343 del 13/10/2025** (Rv. **676409-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.
P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (LENZETTI RICCARDO) contro T. (MAZZONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 23/12/2024

037033 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE Amministrazione di sostegno - Nomina di amministratore esterno pur in presenza di familiari disponibili - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 58

Massime precedenti Vedi: N. 19596 del 2011 Rv. 619779-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27361 del 13/10/2025** (Rv. **676372-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

F. (RECINE GIORGIO MARIA) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 17/03/2023

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Scioglimento del contratto per fallimento - Efficacia ex nunc - Pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate - Sussistenza - Esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio - Eccezione - Opponibilità.

Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 34671 del 2024 Rv. 673409-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27376 del 13/10/2025** (Rv. **676410-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.
P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

A. (ZAMBON ELISABETTA) contro M.

Regola competenza

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione all'espulsione - Pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 da parte del genitore irregolare - Competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza.

La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso del genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni tribunale ordinario del capoluogo di distretto di corte d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 lett. E CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22245 del 2023 Rv. 668389-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27460 del 14/10/2025 (Rv. 676373-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

P. (LAURO GIOVANNI) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2020

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9140 del 2020 Rv. 657637-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27473 del 14/10/2025 (Rv. 676374-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

B. (MARCHIORI MARIA CHIARA) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/07/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Negoziazione di titoli rientranti nella "Lista Patti Chiari" - Obblighi per la banca negoziatrice - Contenuto.

SEZIONE PRIMA

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 12990 del 2023 Rv. 667897-01, N. 15936 del 2018 Rv. 649530-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27552 del 15/10/2025 (Rv. 676375-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (D'ALESSIO PASQUALE) contro C. (ALVIGGI GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2024

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Invalidità - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese - Fattispecie.

L'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27552 del 15/10/2025 (Rv. 676375-02)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (D'ALESSIO PASQUALE) contro C. (ALVIGGI GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2024

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ex art. 116, comma 2 c.p.c. - Elevato valore indiziario - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28886 del 2019 Rv. 656093-01

Massime precedenti Vedi: N. 14458 del 2018 Rv. 649148-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27558 del 15/10/2025** (Rv. **676681-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PURRELLO MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 21/06/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fascicolo sanitario elettronico - Finalità - Rilevanza ai fini dell'individuazione del titolare del trattamento - Conseguenze in tema di data breach.

In tema di protezione dei dati personali, il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità; ne deriva che, in caso di "data breach", non può prescindere dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 12, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6067 del 2025 Rv. 673865-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27768 del 17/10/2025** (Rv. **675981-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (DI GRAVIO VALERIO) contro P. (GERONZI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2020

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Art. 13 Reg. CE n. 1346 del 2000 e art. 14 l. n. 218 del 1995 - Rapporto di specialità - Esclusione - Complementarietà - Fondamento - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/05/2000 num. 1346 art. 13, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 27803 del 18/10/2025 (Rv. 676376-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

S. (BARZANTI VERONICA) contro B. (RIZZI ANNA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 19/01/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Apposizione sull'originale del ricorso per cassazione della autenticazione e della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza sulla copia notificata - Sussistenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.

Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 4548 del 2011 Rv. 617087-01

Massime precedenti Vedi: N. 1981 del 2018 Rv. 646701-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27804 del 18/10/2025 (Rv. 676325-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

S. (TADDEI GABRIELE) contro P. (GIAMMARCO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/02/2022

159494 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE Diritto di esclusione del socio - Esercizio - Prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci e quello risarcitorio promosso dalla società potessero costituire atti interruttivi non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27895 del 20/10/2025** (Rv. **676377-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

G. (PADELETTI LAMBERTO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/11/2019

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 34775 del 2021 Rv. 663159-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27897 del 20/10/2025** (Rv. **676220-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

W. (ZAPPALA' ANDREA) contro S. (CANESTRELLI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/09/2021

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione - Fattispecie.

187071 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE In genere.

Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16963 del 2014 Rv. 631856-01

Massime precedenti Vedi: N. 7183 del 2019 Rv. 653631-01

Sez. 1, Sentenza n. 27909 del 20/10/2025 (Rv. 676777-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

Z. (VARRIALE FERDINANDO) contro I. (CORTESE GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio.

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01

Sez. 1, Sentenza n. 27928 del 20/10/2025 (Rv. 675982-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

V. (ROSSI PAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2024

041012 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO Effetto preclusivo ex art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 91 del 1992 - Condanna penale - Cessazione della preclusione - Decorso del tempo - Insufficienza - Riabilitazione - Necessità.

In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione,

SEZIONE PRIMA

cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 6 com. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 178 PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34992 del 2023 Rv. 669834-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27965 del 21/10/2025 (Rv. 676221-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

U. (MONTEROSSO TITO) contro A. (LAZZARO SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/10/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto per inadempimento - Diritto a percepire gli interessi legali sul capitale investito - Art. 2033 c.c. - Malafede - Prova "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento.

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3912 del 2018 Rv. 647058-01

Massime precedenti Vedi: N. 423 del 2025 Rv. 673634-04

Sez. 1, Sentenza n. 28016 del 21/10/2025 (Rv. 676222-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (MANFEROCE TOMMASO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 14/11/2017

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Privilegio generale mobiliare ex art. 2752, comma 1, c.c. - Sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

149184 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO In genere.

SEZIONE PRIMA

In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17087 del 2016 Rv. 640936-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11930 del 2010 Rv. 612979-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28022 del 21/10/2025 (Rv. 676861-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

I. (D'ALOISIO CARLA) contro F. (PERROTTA DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2020

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pagamento eseguito dopo il fallimento - Dal committente ex art. 4, comma 2, dpr n. 207/2010 in favore dell'INPS - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Fondamento.

Il pagamento diretto del debito risultante dal certificato di regolarità contributiva (DURC), eseguito in favore dell'INPS dal committente, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ratione temporis vigente, è inefficace ex art. 44 l.fall., trattandosi del pagamento di un credito dell'ente previdenziale assoggettato a concorso, che viene eseguito dal terzo in luogo del debitore insolvente e che, pertanto, lede la par condicio creditorum.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., DPR 05/10/2010 num. 207 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1227 del 2016 Rv. 638560-01, N. 16958 del 2021 Rv. 661606-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28025 del 21/10/2025 (Rv. 676223-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

K. (CHIAVES FILIPPO ANDREA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2021

081098 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE Inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. - Amministrazione straordinaria - Effetti dell'apertura della procedura concorsuale - Decorrenza.

SEZIONE PRIMA

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione straordinaria, ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato a tale procedura, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, si applica l'art. 44, comma 1 l. fall., computando gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero (c.d. zero hour rule) del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, in quanto è da tale data che si determinano nei confronti dei terzi gli effetti dello spossessamento del solvens.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 com. 1, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14779 del 2016 Rv. 640743-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

I. (FILIE' MASSIMO) contro F. (FORTE LUCIANA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19265 del 2023 Rv. 668127-02

Sez. 1, Ordinanza n. 28036 del 22/10/2025 (Rv. 676224-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ROSSI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/05/2022

SEZIONE PRIMA

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Presupposti - Carattere liquido o agevolmente liquidabile dell'obbligazione inadempita - Conseguenze - Fattispecie.

Presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza in quanto l'oggetto del giudizio verteva sulle conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento all'obbligo di introdurre clausole negoziali che impegnassero il terzo assegnatario di aree del demanio marittimo a corrispondere un indennizzo al precedente titolare, a fronte della rinuncia di quest'ultimo ad una concessione che avrebbe ostacolato l'attuazione di un piano paesaggistico di riqualificazione di una zona costiera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7677 del 2025 Rv. 674231-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-02

Sez. 1, Ordinanza n. 28083 del 22/10/2025 (Rv. 676225-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

B. (POMA ANDREA CARLO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2022

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12875 del 2019 Rv. 653896-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28104 del 22/10/2025** (Rv. **676226-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.
B. (NUCARA FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE REGGIO CALABRIA, 09/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - Rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - Rispetto della CEDU - Necessità - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18551 del 2025 Rv. 675462-01, N. 15843 del 2023 Rv. 668412-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28135 del 23/10/2025** (Rv. **676227-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.
N. (RANDELLINI ROBERTA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Limiti.

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2025 num. 28 art. 29 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 10/08/2025 num. 28 art. 35, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28135 del 23/10/2025** (Rv. **676227-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

N. (RANDELLINI ROBERTA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave in caso di rimpatrio - Valutazione necessaria - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto il proprio onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo che il migrante abbia di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con giudizio da compiersi all'attualità, essendo irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28137 del 23/10/2025** (Rv. **676228-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

B. (LAURO GIOVANNI) contro C. (MAZZARELLA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2024

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014835/2025 67546001

Massime precedenti Conformi: N. 14835 del 2025 Rv. 675460-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025** (Rv. **675984-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

L. (CAIAFA ANTONIO) contro N. (RASILE NICOLA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 11/12/2024

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Liquidazione controllata - Liquidatore - Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 274, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 128 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19748 del 2017 Rv. 645391-01, N. 7918 del 2012 Rv. 622669-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984-02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. L. (CAIAFA ANTONIO) contro N. (RASILE NICOLA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 11/12/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'art. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 133, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 273 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 22342 del 2021 Rv. 661991-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28163 del 23/10/2025 (Rv. 676229-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. K. (PANCARI STELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/10/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - Ricorso gerarchico - Silenzio rigetto

SEZIONE PRIMA

ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Decorrenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale - Individuazione.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8378 del 2025 Rv. 674453-01, N. 10221 del 2023 Rv. 667498-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28355 del 26/10/2025 (Rv. 676450-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

S. (FERRANTE FABIO) contro F. (SARTI MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/12/2019

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009657/2024 67077102

Massime precedenti Conformi: N. 9657 del 2024 Rv. 670771-02

Sez. 1, Ordinanza n. 28378 del 27/10/2025 (Rv. 676862-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

D. (DI GRAVIO VALERIO) contro B. (TORNABUONI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28483 del 27/10/2025 (Rv. 676525-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

P. (MADONIA PIETRO) contro V. (BOSCAROLLI TITO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/12/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Liquidazione controllata - Impugnazione - Condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, c.c.i. - Applicabilità - Giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 65 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2025 Rv. 676306-01

Sez. 1, Sentenza n. 28484 del 27/10/2025 (Rv. 676863-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

C. (GIUDICI IGOR) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 02/10/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Beni non compresi nella liquidazione ex art. 268, comma 4, C.C.I.I. - Somma percepita dal debitore a titolo di risarcimento del danno biologico - Beni e diritti di natura strettamente personale - Applicazione analogica dell'art. 146 C.C.I.I. - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 146 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 4

Sez. 1, Sentenza n. 28573 del 28/10/2025 (Rv. 676864-02)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. *Estensore:* **VELLA PAOLA**. *Relatore:* **VELLA PAOLA**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

B. (TOTTI MONICA) contro C. (BONAZZI AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/11/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo - Perentorietà - Fondamento - Rimessione in termini - Condizioni.

In tema di liquidazione controllata, il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 273, comma 7, c.c.i.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 273 com. 5

Sez. 1, Sentenza n. 28574 del 28/10/2025 (Rv. 676451-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. *Estensore:* **VELLA PAOLA**. *Relatore:* **VELLA PAOLA**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

M. (VENTOLINI NORBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Proposta - Cause legittime di prelazione - Mancato rispetto - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.

In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 77, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 17721 del 2025 Rv. 675794-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28576 del 28/10/2025** (Rv. **676865-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

D. (BIAGI ILARIA) contro M. (PINGUE FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/01/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - IN GENERE Liquidazione controllata - Relazione dell'OCC - Oggetto - Caratteristiche - Controllo del giudice - Portata - Fondamento - Fattispecie.

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI In genere.

Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 269, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270

Massime precedenti Vedi: N. 5825 del 2018 Rv. 648570-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 28578 del 28/10/2025** (Rv. **676551-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

B. (PARDINI FEDERICO) contro I. (CAVALLI GINO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/06/2018

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell'ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie.

159487 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CAUSE PREVISTE DAL CONTRATTO SOCIALE In genere.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore

SEZIONE PRIMA

della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19750 del 2025 Rv. 675633-02, N. 3625 del 2025 Rv. 673808-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28599 del 29/10/2025 (Rv. 676866-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro R. (LAURENTI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/05/2020

*113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Anatocismo bancario - Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.*

A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27460 del 2025 Rv. 676373-01

Sez. 1, Sentenza n. 28620 del 29/10/2025 (Rv. 676378-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

L. (CARPINTERI CARLO) contro F. (GIANNONE ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 27/12/2024

SEZIONE PRIMA

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Gestore del Fondo di garanzia - Esclusiva spettanza - Fondamento.

Il privilegio di cui all'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con l. n. 33 del 2015, spetta, in ragione del tenore letterale della norma, soltanto al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, trovando detta scelta giustificazione nel fatto che la prelazione non rinviene la propria causa nel recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento o dall'escussione della garanzia concessa, bensì nell'intento di tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis, Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9657 del 2024 Rv. 670771-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28769 del 31/10/2025 (Rv. 676310-01)

Presidente: VELLA PAOLA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

R. (ROCCHI ETTORE) contro F. (BONFATTI SIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/12/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie.

Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14709 del 2025 Rv. 674989-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/09/2022

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2015 Rv. 638062-01, N. 26327 del 2008 Rv. 605564-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28833 del 31/10/2025 (Rv. 675986-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SIMEONE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2023

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Riscossione coattiva di somme a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato - Formazione del ruolo - Necessità del titolo esecutivo - Esclusione - Legittimità dell'ingiunzione - Condizioni.

In tema di somme dovute per l'occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato, l'art. 1, comma 274, l. n. 311 del 2004, contiene disposizioni che derogano alla previsione generale dell'art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999, consentendo di procedere alla riscossione mediante ruolo del credito, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, anche se l'Amministrazione è priva di un titolo esecutivo, essendo solo necessario e sufficiente che siano state notificate due richieste di pagamento e siano decorsi novanta giorni dall'ultima di esse.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 275 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 36649 del 2021 Rv. 663299-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26523 del 01/10/2025 (Rv. 676924-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

A. (DI FONSO SIMONA) contro R. (CIAVARELLA ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 19/12/2023

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
Violazioni amministrative - Titolo giudiziale definitivo - Termine di prescrizione ex art. 28 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Regime di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20261 del 2021 Rv. 661947-01, N. 25222 del 2024 Rv. 672377-01, N. 12074 del 2016 Rv. 640070-01

Sez. 2, Sentenza n. 26524 del 01/10/2025 (Rv. 676925-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

L. (PEPE FRANCO) contro B. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/11/2019

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Danno differenziale da risoluzione contrattuale - Criterio di calcolo - Quantificazione d'ufficio - Sussistenza - Necessità di domande o eccezioni di compensazione propria - Esclusione - Fattispecie.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 33872 del 2022 Rv. 666238-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26524 del 01/10/2025** (Rv. **676925-02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

L. (PEPE FRANCO) contro B. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/11/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione - Fattispecie.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1453 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11012 del 2018 Rv. 648231-02

Sez. 2, **Sentenza n. 26528 del 01/10/2025** (Rv. **676926-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

G. (CUCINELLA LUIGI ALDO) contro F. (ORDITURA CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/01/2019

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione posta in essere dal fallito - Azione di simulazione - Qualità di terzo del curatore fallimentare - Condizioni - Conseguenze in materia di prova.

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE In genere.

In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1416

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26529 del 01/10/2025** (Rv. **676927-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

R. (VETTORI GIUSEPPE) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2019

148018 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO Contratto di appalto - Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Posizione dell'assicuratore surrogatosi nei diritti del danneggiato - Contenuto.

In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1229

Massime precedenti Vedi: N. 20840 del 2022 Rv. 665172-01

Sez. 2, **Sentenza n. 26531 del 01/10/2025** (Rv. **676928-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

A. (MATTEO LUIGI) contro P. (BONACCIO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2019

131006 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (LIQUIDITA' DEL CREDITO) - PROVA SCRITTA Procedimento di ingiunzione - Decreto di estinzione del giudizio amministrativo - Regolamento delle spese - Condanna generica ex art. 278 c.p.c. - Qualificabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26599 del 02/10/2025 (Rv. 676929-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

F. (PIZZUTI PASQUALE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/05/2024

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026419/2020 65985801

Massime precedenti Conformi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. 2, Sentenza n. 26699 del 03/10/2025 (Rv. 676031-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (MARANGONI DANTE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 15/07/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia del valore non superiore a euro 1100,00 pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9970 del 2025 Rv. 674634-01, N. 31152 del 2017 Rv. 646614-01, N. 31830 del 2022 Rv. 666069-01, N. 18064 del 2022 Rv. 665198-01

Sez. 2, Sentenza n. 26702 del 03/10/2025 (Rv. 676032-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

I. (SMEDILE ROBERTO) contro C. (MAIOLI MONICA MARIA CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Realizzazione di opera volta ad eliminare barriere architettoniche a opera di un condomino - Delibera di approvazione - Natura - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In caso di realizzazione di un'innovazione ad opera di un condomino, a proprie spese, nelle parti comuni (nella specie installazione di un mini ascensore - piattaforma elevatrice interna alla tromba delle scale) ai fini della eliminazione di barriere architettoniche in un edificio condominiale, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che essa sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini e, ove comunque concessa, tale autorizzazione ha il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di concrete pretese da parte degli altri condomini. Sicché ove un condomino agisca in giudizio per contestare un determinato uso fatto dell'innovazione realizzata ed il potere dell'assemblea di consentirlo, per la menomazione dell'utilità subita nel godimento nella res occorre valutare tale delibera alla stregua dell'art. 2 della l.n. 13 del 1989 considerando se l'innovazione possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2, Legge 11/12/2012 num. 220, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6129 del 2017 Rv. 643264-01, N. 25790 del 2020 Rv. 659623-01, N. 1337 del 2023 Rv. 666706-01, N. 3440 del 2022 Rv. 663934-01

Sez. 2, Sentenza n. 26702 del 03/10/2025 (Rv. 676032-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

I. (SMEDILE ROBERTO) contro C. (MAIOLI MONICA MARIA CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Realizzazione di opera volta ad eliminare barriere architettoniche a opera di un condomino - Rilevanza delle questioni sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, di carattere regolamentare, necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità del fabbricato - Esclusione - Fondamento - Rilevanza esclusiva della lesione di diritti soggettivi di proprietà e di condominio - Conseguenze - Fattispecie.

In controversia tra privati, relativa alla realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio condominiale, ciò che rileva è soltanto la lesione dei diritti soggettivi di proprietà e di condominio regolati dal codice civile, esaurendosi nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il richiedente ogni questione sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, di carattere regolamentare, necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità del fabbricato. Pertanto, l'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni (scale) del fabbricato al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, deve valutarsi alla dell'art. 1102 c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 3440 del 2022 Rv. 663934-01, N. 1337 del 2023 Rv. 666706-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26705 del 03/10/2025 (Rv. 676033-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

P. (PENDOLINO ROSARIO) contro U.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 19/12/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contravvenzione per circolazione stradale di cui all'art. 180 CdS successivamente all'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo ex D.M. n. 110 del 2013 - Invito ad esibire il contrassegno - Legittimità - Esclusione - Necessità di esibizione del certificato assicurativo - Sussistenza.

Successivamente all'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo di cui al D.M. n. 110 del 2013 (attuativo del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l.n. 27 del 2012) è illegittima la sanzione di cui all'art. 180 del codice della strada ove abbia ad oggetto il predetto contrassegno e, pertanto, disapplicabile dall'autorità giudiziaria, dovendosi esibire il solo certificato assicurativo attestante l'avvenuta stipula del contratto e il pagamento del relativo premio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 180, Decr. Minist. min. SEC 09/08/2013 num. 110, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 26709 del 03/10/2025 (Rv. 676100-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

G. (DI CAGNO ALBERTO) contro R. (VOLPE VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/04/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014813/2023 66787701

Massime precedenti Conformi: N. 14813 del 2023 Rv. 667877-01

Sez. 2, Sentenza n. 26710 del 03/10/2025 (Rv. 676034-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

L. (COPPOLA VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/12/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni in materia valutaria - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Consumazione - Mancato possesso del documento al momento del passaggio della frontiera - Fondamento - Conseguenze.

In tema di sanzioni in materia valutaria, l'infrazione relativa alla violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, si consuma con il mancato possesso della dichiarazione di trasporto di denaro contante per l'importo indicato dalla predetta norma, al momento del passaggio della frontiera, essendo la ratio della disciplina evitare l'introduzione e l'investimento

SEZIONE SECONDA

nel territorio dello Stato di proventi derivanti da attività illecite, con la conseguenza che l'obbligo dichiarativo non può essere assolto attraverso la compilazione del modulo direttamente presso lo sportello dell'ufficio di confine o presso un ufficio limitrofo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Regolam. Comunitario 26/10/2005 num. 1889 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7313 del 2023 Rv. 667292-01

Sez. 2, Sentenza n. 26714 del 03/10/2025 (Rv. 676035-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (DE MARCO FILADELFO) contro R. (DI LUCCIO MARINA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 20/11/2020

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Autorizzazione al commercio itinerante ex art. 28 d.lgs. n. 114 del 1998 - Possibilità di estensione su tutto il territorio nazionale anche al di fuori della partecipazione a fiere regionali o nazionali - Fondamento.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 114 del 1998, abilita al suo esercizio su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della partecipazione a fiere, regionali e nazionali, sulla base di un'interpretazione estensiva e teleologica della predetta disposizione, alla luce della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 19 d.lgs. n. 59 del 2010, e della generale ottica di liberalizzazione dei servizi, rispondendo tale interpretazione, peraltro, al principio di proporzionalità, avuto riguardo alla diversa disciplina dettata per l'autorizzazione al commercio su posteggio fisso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59 art. 70, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59 art. 19, Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10924 del 2021 Rv. 661092-01

Sez. 2, Sentenza n. 26715 del 03/10/2025 (Rv. 676036-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

D. (LEO SIMONE) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LUCCA, 09/04/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Guida senza patente - Contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s. per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 - Depenalizzazione - Condanna con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili in data antecedente - Soggezione all'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016 - Esclusione - Fondamento.

In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina

SEZIONE SECONDA

transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 5 lett. B CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 06/10/2025 (Rv. 676246-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

S. (SANTORO PIETRO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI POTENZA, 05/08/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti ex l. n. 184 del 1983 - Difensore d'ufficio del genitore insolvente - Ambito di applicazione dell'art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Corte cost, sent. n. 58 del 2025 - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l.n. 184 del 1983, al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale, senza necessità di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa d'ufficio, infatti, è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indifetibilità di una difesa tecnica mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 143 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8359 del 2020 Rv. 657594-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 07/10/2025 (Rv. 676037-01)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

A. (PORCELLI GIOVANNI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/01/2020

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007027/2021 66074901

Massime precedenti Conformi: N. 7027 del 2021 Rv. 660749-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26996 del 07/10/2025 (Rv. 676038-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

C. (SANAPO FRANCESCO) contro C. (SALVADORI WALTER)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2021

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Domanda di divisione - Idoneità ad interrompere il corso dell'usucapione - Fondamento.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

L'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 4084 del 2024 Rv. 670427-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27036 del 08/10/2025 (Rv. 676039-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

C. (PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO) contro C. (DE PAOLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/06/2020

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Mandato finalizzato a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti - Mediazione negoziale atipica o contratto di agenzia - Configurabilità - Esclusione - Natura atipica - Fondamento.

Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1756, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1322 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2017 Rv. 645138-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27046 del 08/10/2025 (Rv. 676040-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (SFORZELLINI IACOPO) contro M. (SANTI LAURINI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/03/2020

SEZIONE SECONDA

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Spese comunali fuori bilancio - Responsabilità diretta del funzionario ex art. 35, co. 4, d. lgs. n. 77 del 1995 - Interpretazione alla luce delle modifiche apportate da d.lgs. n. 342 del 1997 - Nozione di "consentire" - Fattispecie.

141037 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - IN GENERE In genere.

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., nella l.n. 144 del 1989 il cui testo risulta nella sostanza riprodotto nell'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995) - che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti, invece, la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciando in una controversia relativa al pagamento dei compensi per l'attività svolta da tre professionisti su incarico della Giunta, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda nei confronti del dirigente comunale, sebbene quest'ultimo, pur in assenza di un'adeguata copertura finanziaria, avesse dato indicazioni agli attori di "fare ciò che era necessario nell'ambito ed alle condizioni di cui alla delibera").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19892 del 2024 Rv. 671962-01, N. 21340 del 2014 Rv. 632675-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27054 del 08/10/2025 (Rv. 676041-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

P. (PALMIERI GUIDO) contro B.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Applicabilità dell'art. 20 c.p.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.

In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5456 del 2014 Rv. 630198-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 27175 del 10/10/2025** (Rv. **676272-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

3. (LUCARELLI RENATO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 30/09/2021

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Atti amministrativi posti a fondamento della sanzione - Disapplicazione - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 205, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22793 del 2014 Rv. 632963-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 116 del 2007 Rv. 599715-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27232 del 11/10/2025** (Rv. **676101-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

S. (RANALDI RAFFAELLA) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/01/2019

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.

In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 9896 del 2010 Rv. 612576-01, N. 9857 del 2007 Rv. 596356-01, N. 5635 del 2002 Rv. 553838-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27406 del 14/10/2025** (Rv. **676455-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

B. (LORENZON ANGELO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2019

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di beni indivisi - Divisione cd. endoesecutiva - Natura - Autonomia e connessione funzionale e strutturale - Conseguenze - Divisione definita con cessazione della materia del contendere - Rimedio esperibile avverso tale pronuncia - Appello.

Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5386 del 2024 Rv. 670382-01, N. 4473 del 2022 Rv. 673057-01, N. 22210 del 2021 Rv. 662203-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27406 del 14/10/2025** (Rv. **676455-02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

B. (LORENZON ANGELO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Art. 91, comma 1, c.p.c. - Accoglimento della domanda - In misura non superiore alla proposta conciliativa - Ambito di applicabilità - Esclusione delle pronunce dichiarative, costitutive e delle proposte transattive - Conseguenze - Inapplicabilità al processo di esecuzione - Ragioni.

L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 510 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7591 del 2023 Rv. 667299-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27531 del 15/10/2025** (Rv. **676457-03**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

F. (MARINI RICCARDO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985 - Qualificazione - Finalità - Conseguenze - Presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante o dell'attestazione del tecnico - Validità del contratto.

La nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, va qualificata come nullità formale e testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

Sez. 2, **Sentenza n. 27531 del 15/10/2025** (Rv. **676457-04**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

F. (MARINI RICCARDO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2020

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Condizione dell'azione - Conseguenze - Presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione - Conseguenze - Trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Obbligo del giudice di verificare l'effettiva coerenza catastale - Esclusione - Limite - Rilevabilità ictu oculi anche da soggetto inesperto.

Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel qual caso la dichiarazione o attestazione va considerata inesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 20526 del 2020 Rv. 659199-01 Rv. 659199-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27565 del 15/10/2025** (Rv. **676458-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.
P.M. **PEPE STEFANO**. (Diff.)

A. (IROLLO GAETANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Copie dei documenti contenuti nel fascicolo del giudizio presupposto - Conformità agli originali - Necessità - Difensore - Potere di certificazione della conformità delle copie dei verbali cartacei - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, sebbene l'art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 contempli la necessità che le copie dei documenti contenuti nel fascicolo del giudizio presupposto siano conformi agli originali, deve escludersi il potere del difensore di attestare tale conformità con riguardo alle copie dei verbali cartacei, giacché tale potere non è conferito da una norma generale e deve, perciò, essere utilizzato solo nei limiti previsti dalle singole disposizioni normative di carattere speciale e, in particolare, dall'art. 16-bis, comma 9-bis e dall'art. 16-decies, del d.l. n. 179 del 2012 che, infatti, concernono solo gli atti processuali di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti di quest'ultimo e non anche le copie dei verbali di causa, la cui attestazione di conformità agli originali resta di competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale che ha formato il documento e ne detiene l'originale nel fascicolo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23119 del 2023 Rv. 668656-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27663 del 16/10/2025** (Rv. **676459-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

M. (MONTEVECCHI DANILO) contro C. (OSSORIO STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/11/2020

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Vendita di immobile con contestuale costituzione di servitù prediale a favore dell'immobile venduto e a carico di altro immobile di proprietà del venditore - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Conoscibilità legale - Contenuto della nota di trascrizione - Rilevanza in via esclusiva.

Quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (ex art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 1027

Massime precedenti Vedi: N. 28694 del 2023 Rv. 669191-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27699 del 16/10/2025 (Rv. 676460-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

B. (BERTANZETTI OSCAR) contro C. (BONACINA ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 14/12/2018

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, secondo le previsioni della legge n. 10 del 1991 - Mancanza del progetto delle opere e della relazione tecnica di conformità previsto dall'art. 28 della citata legge - Invalidità della delibera - Esclusione - Fondamento.

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l. n. 10 del 1991, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera; tali norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della P.A.), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1991 num. 10 art. 8 com. 1 lett. G) CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 2, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 28 com. 1, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Conformi: N. 862 del 2015 Rv. 634146-01

Sez. 2, Sentenza n. 27700 del 16/10/2025 (Rv. 676102-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

C. (MANCA BITTI DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2019

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Art. 1131 c.c. - Potere rappresentativo dell'amministratore - Contenuto - Azioni incidenti sull'estensione del diritto di condominio - Esclusione - Conseguenze - Mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei condòmini o deliberazione unanime di questi - Necessità.

Ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull'estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione di un'unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 25014 del 2020 Rv. 659671-01

Sez. 2, Sentenza n. 27700 del 16/10/2025 (Rv. 676102-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

C. (MANCA BITTI DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2019

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domande giudiziali incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condòmini - Litisconsorzio di tutti i condòmini - Necessità - Fondamento.

In tema di condominio, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condòmini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19691 del 2025 Rv. 675685-01

Sez. 2, Sentenza n. 27700 del 16/10/2025 (Rv. 676102-03)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

C. (MANCA BITTI DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2019

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile attraverso area di proprietà condominiale - Resistenza in giudizio - Positiva deliberazione unanime di tutti i condòmini - Insussistenza - Poteri deliberativi dell'assemblea condominiale e di rappresentanza processuale dell'amministratore - Esclusione.

In caso di domanda giudiziale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un'area di proprietà condominiale, la resistenza in giudizio, in difetto di un'unanime e positiva deliberazione di tutti i condòmini, esula dai poteri deliberativi assembleari e da quelli di rappresentanza processuale del condominio, da parte dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 5862 del 2007 Rv. 595652-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 27704 del 16/10/2025** (Rv. **676461-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

F. (*MURATORE APROSIO ALBERTO*) contro B. (*CARUSO ETTORE*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 31/10/2019

058064 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE Convenzioni negoziali contenute in due o più atti scritti - Obblighi del giudice - Esame di tutti gli accordi inter partes risultanti dai documenti - Necessità - Relazione tra le clausole ed i documenti - Accertamento - Necessità.

In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 20817 del 2010 Rv. 614718-01

Massime precedenti Vedi: N. 11475 del 2024 Rv. 670975-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27706 del 16/10/2025** (Rv. **676462-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

Z. (*ZAMPAGLIONE PAOLO*) contro U. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/08/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028733/2022 66609101

Massime precedenti Conformi: N. 28733 del 2022 Rv. 666091-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27707 del 16/10/2025** (Rv. **676463-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

T. (*FIUMARA ANGELO*) contro A. (*VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO VINCENZO GIULIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2023

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Prescrizione presuntiva - Crediti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento

Per i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 lett. 2, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29543 del 2019 Rv. 656244-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27761 del 17/10/2025 (Rv. 676042-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

C. (CARROZZA RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANIA, 19/10/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di fiducia della parte non abbiente - Difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. - Presenza di più di un difensore ex art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Conseguenze.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il difensore di fiducia della parte non abbiente sia sostituito in udienza da un difensore d'ufficio non opera la causa di esclusione dal beneficio prevista dall'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la sostituzione non comporta l'aggiunta di un secondo difensore di fiducia; conseguentemente, al difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va riconosciuto il compenso per l'attività effettivamente svolta fino all'udienza in cui sia stato sostituito dal difensore d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 27802 del 17/10/2025 (Rv. 676247-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

M. (MOBILIA FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 23/02/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione - Sussistenza - Motivo di compensazione - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 27959 del 21/10/2025** (Rv. **676248-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

R. (MECONI ROBERTO) contro I. (GAETANI DOMENICO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/05/2023

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Prelazione agraria ex art. 8, comma 3, l. n. 590 del 1965 - Previsione di pagamento di provvigione al mediatore previsto nel contratto preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Debenza - Esclusione - Fondamento.

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE In genere.

Il coltivatore diretto che esercita il diritto di cui all'art. 8, comma 3, legge 26-5-1965 n. 590 non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché detto pagamento sia regolato dal contratto preliminare, in quanto, agendo in forza di un diritto proprio che trova titolo nella legge, egli resta del tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 10500 del 2025 Rv. 674817-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025** (Rv. **676043-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

B. (DI PIERRO NICOLA) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2020

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26672 del 2020 Rv. 659552-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 27998 del 21/10/2025** (Rv. **676044-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

P. (CABRAS GIOVANNI) contro C. (MOCCI CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/07/2020

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Supercondominio di fatto tra due edifici, anche non condominiali - Elemento identificativo - Proprietà comune ex art. 1117 c.c. - Necessità - Fruizione da parte di entrambi di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici - Sufficienza - Esclusione.

In tema di supercondominio, per poter configurare un rapporto di supercondominalità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c., in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile - anche in base alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1117 bis c.c. - l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi ex art. 1117 c.c., sulla quale si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2019 Rv. 656214-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025** (Rv. **676045-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

L. (VACCARELLA ROMANO) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TARANTO, 22/05/2023

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8491 del 2023 Rv. 667313-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 28041 del 22/10/2025** (Rv. **676249-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (SCAFETTA SALVATORE) contro F. (GRASSO ROSA ALBA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2020

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE Tutela del "made in Italy" - Sanzione ex art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003 - Induzione in errore del consumatore dalla presentazione delle merci in dogana - Responsabilità dell'importatore - Condizioni - Fattispecie.

In tema tutela del c.d. "made in Italy", l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003, finalizzato a tutelare il consumatore sull'origine italiana del prodotto da acquistare, presuppone la colpa dell'importatore e si configura quando la dichiarazione inveritiera induce l'acquirente in errore; tale elemento soggettivo deve ritenersi escluso se, prima dell'immissione in commercio sul territorio italiano, anche mediante un'appendice informativa, l'importatore ha posto in essere tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la conoscenza della provenienza estera dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha annullato la sanzione amministrativa comminata avendo l'importatore provato di avere richiesto al fornitore espressamente di apporre l'etichetta "Made in China" sui prodotti bloccati in dogana, non verificati né al momento della spedizione, né al momento dello sdoganamento, potendo egli ancora fornire esatte informazioni mediante la prevista appendice informativa, prima della fase di commercializzazione sul territorio italiano).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 58, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Legge 05/09/2009 num. 135 art. 16 com. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20982 del 2019 Rv. 655276-01, N. 20226 del 2022 Rv. 664979-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 28087 del 22/10/2025** (Rv. **676464-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

F. (CERA MARIO) contro B. (NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2021

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Prova della violazione commessa - Efficacia probatoria dei verbali ispettivi - Triplice livello di attendibilità.

In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai verbali ispettivi deve riconoscersi un triplice livello di attendibilità avente: a) fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni ricevute; b) efficacia probatoria fino a prova contraria in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o di terzi, ivi compresi i contenuti documentali da costoro formati; c) rilevanza probatoria per ogni altro profilo, ivi compresa la documentazione che gli ispettori hanno esaminato, che il giudice deve valutare congiuntamente agli ulteriori elementi e ritenere superata solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con le evidenze acquisite.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0053 00, com = 0001, gen = LS, ln = D, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0144 03, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0145 00, gen = LS, sp =

SEZIONE SECONDA

TUB], Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13679 del 2018 Rv. 649162-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28122 del 22/10/2025 (Rv. 676465-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

B. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/06/2018

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Questione di interpretazione di una norma unionale - Obbligo di remessione per il giudice nazionale di ultima istanza - "Acte clair" e "acte éclairé" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 41, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Conformi: N. 36776 del 2022 Rv. 666224-01

Massime precedenti Vedi: N. 5 del 2019 Rv. 652050-02

Sez. 2, Ordinanza n. 28127 del 22/10/2025 (Rv. 676046-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (RISTUCCIA RENZO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Consob - Responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione - Individuazione - Rilevanza del limitato periodo di svolgimento della carica da parte di un componente dell'organo - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esautiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 13, Decr. Minist. Tesoro 11/11/1998 num. 468, Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381

Massime precedenti Vedi: N. 5 del 2019 Rv. 652050-01, N. 32010 del 2024 Rv. 673452-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28129 del 22/10/2025 (Rv. 676271-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

C. (CIAVARELLA VITTORIA) contro C. (VULPIS ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/06/2020

081363 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITA' - POTERI - IN GENERE Poteri del commissario liquidatore - Appello avverso la sentenza del tribunale - Conclusione contratto di patrocinio con il difensore - Autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore, ai sensi degli artt. 201, comma 2, il cui esercizio è disciplinato dall'art. 206, comma 2, l.fall. che subordina all'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione solo il compimento degli atti previsti dall'art. 35, comma 2 della legge citata, trattandosi di un rinvio esaustivo, tale da escludere l'applicabilità analogica di norme non richiamate. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta da un legale in difesa del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa in forza del mandato ricevuto dal Commissario liquidatore - nella causa avverso la sentenza che aveva rigettato la proposta di concordato preventivo - sulla base dell'erroneo presupposto che l'impugnazione in appello necessitasse di una nuova delibera di incarico autorizzata dall'autorità di vigilanza, in quanto atto di straordinaria amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 com. 2, Legge Falliment. art. 201 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24908 del 2008 Rv. 605343-01, N. 2454 del 1995 Rv. 490892-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 28249 del 24/10/2025** (Rv. **676930-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

B. (*BUONO ANTONIO*) contro I. (*DI STASI DOMENICO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2023

011001 APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Contratto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati - Recepimento delle clausole contenute nel capitolato generale delle opere pubbliche - Limiti - Trasformazione in appalto pubblico - Esclusione.

In tema di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1332, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1664

Sez. 2, **Ordinanza n. 28249 del 24/10/2025** (Rv. **676930-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

B. (*BUONO ANTONIO*) contro I. (*DI STASI DOMENICO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2023

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Sez. 2, **Ordinanza n. 28284 del 24/10/2025** (Rv. **676931-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

V. (*GRIPPA NICOLA*) contro S.

Regola competenza

SEZIONE SECONDA

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di proprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15248 del 2021 Rv. 661669-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28286 del 24/10/2025 (Rv. 676932-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

T. (BONFANTE LUCA) contro M. (SALAORNI SARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2024

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Onere probatorio a carico di chi invoca l'usucapione - Rigore interpretativo - Fondamento - Fattispecie.

In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20539 del 2017 Rv. 645235-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 28443 del 27/10/2025** (Rv. **676933-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

M. (FAVALE ANTONIO) contro Z. (ESPOSITO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/07/2022

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Immobile adibito a casa familiare o in godimento del nucleo familiare di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - Migliorie o ampliamenti apportati a spese del coniuge non proprietario - Diritto all'indennità per l'aumento di valore e al rimborso delle spese - Esclusione - Ragioni.

Al coniuge che, in costanza di matrimonio, provveda a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed adibito a casa familiare, o comunque in godimento al nucleo familiare, non può essere riconosciuta la qualità di possessore o compossessore del bene ma, in quanto componente del nucleo familiare, la titolarità, su di esso, di un diritto personale di godimento, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso ed alle indennità previsti in favore del possessore dall'art. 1150 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150

Massime precedenti Difformi: N. 13259 del 2009 Rv. 608537-01

Massime precedenti Vedi: N. 22730 del 2019 Rv. 655088-01, N. 9786 del 2012 Rv. 622725-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 28526 del 28/10/2025** (Rv. **676934-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**.

Q. (ACCARINO VITTORIO) contro M. (MARGIOTTA GERMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2024

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Danni sopravvenuti - Conseguenti al medesimo fatto e riconosciuti con pronuncia definitiva - Pretesa in autonomo giudizio - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4410 del 2025 Rv. 673768-01, N. 2533 del 2024 Rv. 670022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 28687 del 30/10/2025** (Rv. **676935-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**.
V. (CAUZZI LORENZA) contro V. (BONVISSUTO ENNIO ANDREA)

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di cassazione - Assenza di attività difensiva - Erronea supposizione - Paradigma dell'errore materiale - Esclusione - Errore revocatorio - Sussistenza - Modalità e termini di impugnazione - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile - non potendone disporre la conversione in ricorso per revocazione - l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di estinzione nel quale era stata omessa la pronuncia sulle spese per mancato rilievo del deposito del controricorso, che non era stato inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 18145 del 2023 Rv. 668495-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 28691 del 30/10/2025** (Rv. **676936-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**.
D. (VIRGONE SALVATORE) contro B. (TRIOLO GIACOMO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/08/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione integrativa - Ammissibilità.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28700 del 30/10/2025 (Rv. 676960-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (D'ALOISIO CESIDIO) contro V. (LUCANTONIO ASCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2022

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Versamento integrale del prezzo indicato in preliminare - Configurabilità della caparra confirmatoria - Esclusione - Fondamento - Esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. - Inconfigurabilità.

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.

Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione e, dunque, con la dazione di una caparra confirmatoria, in quanto l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra e non consente, pertanto, l'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 23592 del 2025 Rv. 675758-01, N. 7935 del 1997 Rv. 507048-01

Sez. 2, Sentenza n. 28701 del 30/10/2025 (Rv. 676961-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

G. (PORRATI CARLO) contro S. (CICCOTTI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/03/2019

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Richiesta di compensazione - Equivalenza a rinuncia - Sussistenza.

La richiesta di compensazione delle spese di lite equivale a rinuncia alle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7639 del 2003 Rv. 563176-01

Sez. 2, Sentenza n. 28716 del 30/10/2025 (Rv. 676937-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

S. (DOLMETTA ALDO ANGELO LORENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/01/2023

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Contrarietà a buona fede - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 3817 del 2023 Rv. 666851-01, N. 30555 del 2019 Rv. 656208-01, N. 19510 del 2020 Rv. 659130-01

Sez. 2, Sentenza n. 28716 del 30/10/2025 (Rv. 676937-02)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

S. (DOLMETTA ALDO ANGELO LORENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/01/2023

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Irriducibilità da parte del giudice - Fondamento.

La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 23592 del 2025 Rv. 675758-01, N. 35068 del 2022 Rv. 666325-03, N. 8989 del 2024 Rv. 670960-01

Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/10/2025 (Rv. 676938-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

I. (PAGNOTTA NICOLA) contro J. (VINCENTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno patrimoniale - Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di risarcimento del danno le somme percepite a titolo di lucro cessante sono soggette a tassazione, avendo la funzione di reintegrare il reddito perduto, con la conseguenza che nella liquidazione del danno effettivamente subito a tale titolo deve detrarsi una somma pari all'imposta sui redditi che il danneggiato avrebbe dovuto pagare, salvo che quest'ultimo dimostri che quel reddito non sarebbe stato soggetto a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva liquidato il danno per la mancata vendita di immobili, nella misura pari alla perdita di valore di mercato dei beni, senza detrarre l'importo che avrebbe dovuto essere pagato dal danneggiato per l'imposta sui redditi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2549 del 2011 Rv. 617218-01, N. 14329 del 2022 Rv. 664594-01

Sez. 2, Sentenza n. 28719 del 30/10/2025 (Rv. 676939-01)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

G. (MONDELLI DONATO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/06/2021

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso - Proposta in via incidentale - Mancata produzione dell'originale - Valore di desistenza - Esclusione - Conseguenze.

La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 225

Massime precedenti Vedi: N. 32219 del 2018 Rv. 651950-01, N. 8718 del 2023 Rv. 667565-01, N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28736 del 30/10/2025 (Rv. 676962-01)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

B. (LOMBARDI OSVALDO) contro C. (VALENTE ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2020

033001 BORSA - IN GENERE Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob - Art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Coerenza con i principi della delega conferita al Governo dall'art. 3 comma 1 della l. n. 154 del 2014 - Sussistenza - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, che subordina l'applicazione delle modifiche alla Parte V del TUF all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Consob e della Banca d'Italia, è coerente con i principi della delega di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 154 del 2014, sicché la novella opera pro futuro, con esclusione dell'immediata applicazione della lex mitior alle sanzioni Consob prive di natura penale in senso convenzionale, ferma restando, per gli illeciti amministrativi punitivi, l'eccezione tracciata dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: TUF [rnc : art = 0190 00, gen = LS, sp = TUF], TUF [rnc : art = 0190 02, gen = LS, sp = TUF], TUF [rnc : art = 0195 00, gen = LS, sp = TUF], TUF [rnc : art = 0021 00, gen = LS, sp = TUF], Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 154 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28888 del 2018 Rv. 651383-01, N. 23814 del 2019 Rv. 655356-01, N. 20689 del 2018, N. 20949 del 2024 Rv. 671976-01, N. 4524 del 2021 Rv. 660698-02, N. 8782 del 2020 Rv. 657699-04

Sez. 2, Ordinanza n. 28752 del 30/10/2025 (Rv. 676940-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 28/11/2024

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Querela di falso - Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Impugnazione della decisione sulla querela di falso - Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Fondamento.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12035 del 2017 Rv. 644288-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26535 del 01/10/2025 (Rv. 676594-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA.

Relatore: TASSONE STEFANIA.

G. (MOLARO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2022

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Contratto traslativo stipulato inter alios - Eccezione di inefficacia svolta da un terzo nel contraddittorio con l'acquirente - Ammissibilità - Domanda di accertamento della nullità del contratto - Litisconsorzio necessario con l'alienante - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19804 del 2016 Rv. 641841-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26536 del 01/10/2025 (Rv. 676595-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA.

Relatore: TASSONE STEFANIA.

B. (FUSCO ROBERTO) contro T. (USAI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/02/2022

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 8664 del 2020 Rv. 657832-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26537 del 01/10/2025** (Rv. **676584-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**.
Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

T. (LANDI ALFONSO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/07/2021

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande soggette a riti diversi - Presupposti - Connessione cd. per subordinazione o forte - Domande soggettivamente connesse - Esclusione.

L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4367 del 2003 Rv. 561390-01, N. 20638 del 2004 Rv. 577808-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26669 del 03/10/2025** (Rv. **676717-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (VALENZA GIOVANNA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/03/2023

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata in causa del terzo indicato come responsabile dal convenuto - Accoglimento della domanda nei confronti del solo convenuto - Spese del terzo - Condanna dell'attore - Esclusione - Citazione del terzo ad opera dell'attore - Irrilevanza.

Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270

Massime precedenti Vedi: N. 31868 del 2023 Rv. 669481-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26681 del 03/10/2025** (Rv. **676569-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

P. (NICODEMI ROBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2021

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Decisione ex art. 281-sexies c.p.c. - Predisposizione anticipata di una bozza da parte del giudice - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11297 del 2018 Rv. 648322-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26681 del 03/10/2025** (Rv. **676569-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

P. (NICODEMI ROBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2021

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Conseguenze - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Configurabilità - Fattispecie.

L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26747** del **05/10/2025** (Rv. **676300-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

P. (COPPOLA SALVATORE) contro G. (CHERSEVANI PAOLO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2022

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione del danno non patrimoniale - Applicazione delle Tabelle di Milano - Necessità -
Scostamento - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17018 del 2018 Rv. 649440-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26749** del **05/10/2025** (Rv. **676662-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.**

B. (MEREU PAOLO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/10/2021

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Vittima di incidente sopravvissuta cinque anni - Danno biologico cd. terminale - Indennizzo INAIL - Scomputo - Fondamento - Natura di danno permanente.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21196 del 2025 Rv. 676068-01, N. 30293 del 2023 Rv. 669351-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26775 del 06/10/2025 (Rv. 676616-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (GUERRA GUGLIELMO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/03/2022

138192 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA' - IN GENERE Presupposti - Idoneità a provocare la confessione della parte - Sufficienza - Fattispecie.

L'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non meramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva fatto discendere l'inammissibilità dell'interrogatorio dalla valutazione prognostica del suo possibile esito anziché da una valutazione preventiva di non conclusione dei relativi capitoli, per come formulati, in ragione dell'inidoneità degli stessi a provocare la confessione della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Massime precedenti Conformi: N. 8544 del 2000 Rv. 537943-01, N. 3188 del 2006 Rv. 590610-01

Massime precedenti Vedi: N. 20884 del 2023 Rv. 668485-01, N. 1629 del 2007 Rv. 595722-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26775 del 06/10/2025 (Rv. 676616-02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (GUERRA GUGLIELMO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/03/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Plurime lesioni derivanti da unico fatto lesivo - Valutazione medico-legale delle singole menomazioni conseguenti - Carattere complessivo - Necessità.

Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18328 del 2019 Rv. 654775-01

Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025 (Rv. 676790-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (SPANTINI PAOLO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/11/2022

SEZIONE TERZA

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c.- Causalità materiale - Accertamento - Criteri ex art. 41 c.p. - Art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito di applicazione - Causalità giuridica.

Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2022 Rv. 665185-01, N. 1165 del 2020 Rv. 656688-01, N. 38123 del 2021 Rv. 663010-01

Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025 (Rv. 676790-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (SPANTINI PAOLO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/11/2022

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Vittima minorenni - Concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. - Riduzione proporzionale del danno iure proprio dei genitori - Applicabilità - Culpa in educando o in vigilando - Ulteriore riduzione del risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenni rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenni, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 4208 del 2017 Rv. 643137-01, N. 16413 del 2024 Rv. 671251-01, N. 3557 del 2020 Rv. 656897-01, N. 22514 del 2014 Rv. 633071-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26826 del 06/10/2025 (Rv. 676742-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

Q. (TAVAZZI MICHELE) contro Q. (TAVAZZI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2022

SEZIONE TERZA

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità sanitaria - Danno da perdita del feto - Danno da perdita del rapporto parentale - Assimilabilità - Conseguenze - Duplice dimensione morfologica - Accertamento e liquidazione - Criteri.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01, N. 12987 del 2022 Rv. 664635-01, N. 10579 del 2021 Rv. 661075-01, N. 13540 del 2023 Rv. 667659-01, N. 12717 del 2015 Rv. 635949-01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223-01, N. 22859 del 2020 Rv. 659411-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26855 del 06/10/2025 (Rv. 676596-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. (CONTE MARIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/07/2022

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 24798 del 2020 Rv. 659464-01

Massime precedenti Vedi: N. 4277 del 2023 Rv. 666807-02, N. 17944 del 2023 Rv. 668451-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 26999 del 07/10/2025** (Rv. 676663-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

S. (CAMPESE EUGENIO) contro Z. (TABELLINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2024

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE In genere.

Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 27052 del 08/10/2025** (Rv. 676719-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

P. (POLISENA FILIPPO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/04/2022

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787-01, N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01, N. 23903 del 2020 Rv. 659289-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27162 del 10/10/2025 (Rv. 676814-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (TONON DANILO) contro C. (TRAINA DUCCIO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2022

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Danni da illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile - Domanda risarcitoria - Proponibilità in autonomo giudizio - Esclusione - Proposizione in seno al giudizio di impugnazione della sanzione - Necessità - Fattispecie.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno era stata successivamente ridotta a sei mesi in sede di reclamo ex art. 158 l. not., ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 13244 del 2023 Rv. 667833-01, N. 36593 del 2023 Rv. 669750-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27163 del 10/10/2025 (Rv. 676571-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (SORBO MASSIMO) contro M. (PASQUINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/10/2023

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 c.c. - Fattispecie.

La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Conformi: N. 12508 del 2015 Rv. 635870-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27167 del 10/10/2025 (Rv. 676597-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (CARACUTA FERNANDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/01/2023

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7144 del 2021 Rv. 660998-01, N. 17227 del 2012 Rv. 624021-01, N. 23972 del 2020 Rv. 659603-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27208 del 11/10/2025 (Rv. 676587-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

R. (OCCHIPINTI MARIO) contro L. (BONANNI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2023

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione della società - Effetti - Successione dei soci nei crediti - Condizioni - Fattispecie.

La cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 l. fall., comma 1, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, dà luogo all'estinzione della società e a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale gli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, a condizione che siano stati portati dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori a conoscenza del curatore e quest'ultimo abbia deciso di non farli valere, dovendosi ritenere, in caso contrario, che essi siano stati tacitamente rinunciati dalla società, con conseguente impossibilità di successivo recupero giudiziale da parte dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il verificarsi della successione in favore dei soci di una società sportiva, per non avere questi ultimi dimostrato di

SEZIONE TERZA

avere avvertito il curatore fallimentare della pendenza del giudizio relativo al credito vantato, in modo da consentirgli di effettuare le proprie valutazioni prima della chiusura della procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13921 del 2019 Rv. 654262-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01, N. 19750 del 2025 Rv. 675633-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Art. 139 c.p.c. - Ufficio del destinatario - Nozione.

Per ufficio del destinatario - presso il quale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., può essere validamente eseguita la notifica - deve intendersi il luogo ove questi presta servizio o svolge un'attività lavorativa (sia essa organizzata o diretta in proprio ovvero alle dipendenze di altri), nel quale, peraltro, non è necessario che egli sia fisicamente presente in modo abituale o costante, essendo sufficiente che sussista un collegamento stabile, suscettibile di fondare una presunzione di reperibilità e conseguente conoscibilità dell'atto consegnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26857 del 2017 Rv. 645917-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-02)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del committente - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. per infortunio sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende anche al committente, pur non potendo esigersi da costui un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della relativa responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente della situazione di pericolo e della carenza o inadeguatezza delle misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice, travolto da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto, aveva

SEZIONE TERZA

ricosciuto la responsabilità del Comune committente per avere avallato un piano di sicurezza e coordinamento dei lavori inidoneo a prevenire l'evento, costituente la concretizzazione di un rischio preesistente all'inizio dei lavori e percepibile da parte dell'ente medesimo, nella cui disponibilità giuridica rientrava il territorio all'interno del quale si trovava l'edificio in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Direttive Commissione CEE 12/06/1989 num. 391

Massime precedenti Conformi: N. 9178 del 2023 Rv. 667234-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-03)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Responsabilità del committente - Esonero - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto nominato.

In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008), non esonera da responsabilità il committente, al quale, in ragione del suo ruolo nell'ideazione, programmazione, progettazione e finanziamento dell'opera oggetto del contratto, è attribuita una posizione di garanzia ex lege che implica un controllo che non si arresta sul piano meramente formale (risolvendosi nella verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) ma esige un controllo sostanziale volto ad accertare che il soggetto nominato adempia agli obblighi su di esso incombenti, verificando l'adeguatezza del suddetto piano per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25738 del 2023 Rv. 669079-01, N. 29157 del 2024 Rv. 673017-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-04)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Scelta della specifica tabella "a punti" - Discrezionalità del giudice - Onere di specifica motivazione - Esclusione - Fondamento.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte

SEZIONE TERZA

parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01, N. 761 del 2025 Rv. 673380-01, N. 37009 del 2022 Rv. 666288-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-05)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Adozione di tabelle "a punti" - Parametro della convivenza - Coabitazione - Necessità - Esclusione - Legame stabile connotato da durata comunanza di vita e affetti - Rilevanza - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da durata comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7128 del 2013 Rv. 625496-01, N. 17208 del 2025 Rv. 675123-01, N. 21988 del 2025 Rv. 675851-01

Sez. 3, Sentenza n. 27367 del 13/10/2025 (Rv. 676598-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (CRAPANZANO ALDO) contro R. (MORCAVALLO ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo a carico solidale di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili - Opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio nei cui confronti il titolo è divenuto definitivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Successivo accoglimento dell'opposizione proposta dalla società - Estensione del giudicato favorevole - Negazione.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

A fronte di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, in via solidale - ma diretta e incondizionata -, di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione di questi ultimi non il rapporto sociale ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile financo all'eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304

Massime precedenti Vedi: N. 21768 del 2019 Rv. 655030-02, N. 15376 del 2016 Rv. 641158-01, N. 36942 del 2022 Rv. 666202-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27372 del 13/10/2025 (Rv. 676599-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

H. (ALESSI GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2023

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Azione giudiziaria del creditore nei confronti di più coobbligati in solido - Domanda di regresso anticipata - Pronuncia condizionata all'adempimento nei confronti del creditore principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Conformi: N. 11962 del 2022 Rv. 664671-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27374 del 13/10/2025 (Rv. 676572-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (STOCCHIERO NICOLA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 28/02/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 27747 del 2017 Rv. 646831-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025 (Rv. 676600-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. (POLICASTRO GIOVANNI) contro I. (RIMINI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/11/2021

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Sommarie informazioni testimoniali - Rilevanza come testimonianza nel processo civile - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.

La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-02, N. 27558 del 2024 Rv. 672550-01, N. 9957 del 2025 Rv. 674632-01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025 (Rv. 676600-02)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. (POLICASTRO GIOVANNI) contro I. (RIMINI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/11/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova

SEZIONE TERZA

elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18285 del 2021 Rv. 661704-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27483 del 15/10/2025 (Rv. 676588-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

G. (GRANOZZI GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/12/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.

In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16420 del 2023 Rv. 668195-01, N. 15519 del 2020 Rv. 658400-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27557 del 15/10/2025 (Rv. 676601-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (TOMASSO FRANCESCO) contro I. (BUONAFEDE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2021

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Presupposto - Compravendita di un fondo rustico - Controversia sulla validità dell'obbligazione di consegna del bene trasferito - Esclusione - Deduzione di un contratto di affitto agrario tra il venditore e un terzo - Irrilevanza.

La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 37592 del 2022 Rv. 666708-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27559 del 15/10/2025 (Rv. 676627-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (CIPRIANI CARLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/10/2020

138162 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E "DE RELATO" Legale rappresentante di società o ente - Giuramento decisorio - Natura "de veritate" o "de notitia" - Presupposti.

Il legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere "de notitia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11491 del 1992 Rv. 479076-01

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2005 Rv. 584637-01, N. 1520 del 2024 Rv. 669975-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27561 del 15/10/2025 (Rv. 676589-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (SGOBBO TIZIANA) contro F. (FEDELI ALBERTO VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2021

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Riduzione del canone ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012 - Immobile adibito ad uso corrispondente a funzione istituzionale di diverso ente pubblico - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La riduzione del canone di locazione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, non è applicabile laddove l'immobile venga acquisito dall'ente pubblico contraente per far fronte alla funzione istituzionale di un diverso ente, atteso che la norma non individua, quale presupposto della riduzione, la conclusione del contratto di locazione nell'espletamento di una pubblica funzione, bensì l'adibizione del suo oggetto ad un uso istituzionale dell'amministrazione, così evocando una relazione diretta del conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione del canone di locazione con riguardo a un immobile affidato dalla conduttrice Città metropolitana di Milano a un liceo artistico, affinché vi svolgesse attività scolastica).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32428 del 2023 Rv. 669498-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27688 del 16/10/2025 (Rv. 676590-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.
B. (VANDELLI FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/07/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Causa sopravvenuta - Idoneità ad interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.

La causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. (Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisca causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2022 Rv. 665185-01, N. 19180 del 2018 Rv. 649737-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27697 del 16/10/2025 (Rv. 676833-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.
M. (AULETTA ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2024

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Spese processuali - A carico del rinunciante - Fondamento - Potere giudiziale di compensazione - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18255 del 2004 Rv. 576966-01, N. 5250 del 2018 Rv. 647988-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 27756 del 17/10/2025** (Rv. **676767-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (LECCESE MASSIMO) contro F. (MACARIO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/06/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Abrogazione della norma incriminatrice - Assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce più reato" - Effetti nel giudizio civile risarcitorio - Autonomo apprezzamento dell'illiceità del fatto - Necessità - Risultanze probatorie del giudizio penale - Utilizzabilità.

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 11/11/2020 num. 120 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 25387 del 2025 Rv. 676339-01

Massime precedenti Vedi: N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01

Sez. 3, **Sentenza n. 27756 del 17/10/2025** (Rv. **676767-02**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

R. (LECCESE MASSIMO) contro F. (MACARIO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/06/2022

089016 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER PRESCRIZIONE Assoluzione dell'imputato per intervenuta abolitio criminis - Contestuale condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile - Efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio - Sussistenza - Fattispecie.

Qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta abolitio criminis, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 27055 del 2024 Rv. 672491-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 11467 del 2020 Rv. 658264-01, N. 2083 del 2013 Rv. 625080-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del 17/10/2025 (Rv. 676602-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2020

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Controricorso non contenente ricorso incidentale - Controricorso in replica del ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, ex art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del 17/10/2025 (Rv. 676602-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2020

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico - Rifiuto per esito negativo dei controlli automatici - Segnalazione di "errore fatale" - Pronta riattivazione della procedura o rimessione in termini - Necessità - Onere della prova della non imputabilità dell'errore bloccante - Configurabilità in capo al depositante - Esclusione.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 69 del 2025 Rv. 673599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. 3, Sentenza n. 27754 del 17/10/2025 (Rv. 676591-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

V. (PISANO PATRIZIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/10/2023

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2023 Rv. 668202-01, N. 3543 del 2023 Rv. 666867-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20935 del 2009 Rv. 610517-01, N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27853 del 20/10/2025 (Rv. 676592-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (MUNZI GIANLUCA) contro S. (ROSATI EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2020

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Presupposto - Rito effettivamente seguito dal giudice nella trattazione della causa - Erroneità - Irrilevanza - Fattispecie.

L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era

SEZIONE TERZA

stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28519 del 2019 Rv. 655778-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27856 del 20/10/2025 (Rv. 676608-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (CACCIATORE DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2022

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danno da incolpevole affidamento su atto ampliativo illegittimo annullato in autotutela - Prescrizione - Decorrenza - Definitivo accertamento giudiziale della legittimità dell'annullamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 14324 del 2021 Rv. 661286-01, N. 26080 del 2025 Rv. 675786-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27922 del 20/10/2025 (Rv. 676847-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CHIARELLO GIUSEPPE) contro R. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2024

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Provvedimento della S.C. recante contenuto eccentrico rispetto alla corretta intestazione - Ricorso per cassazione - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. o correzione di errore materiale - Esclusione - Istanza volta alla declaratoria di inesistenza del provvedimento - Qualificazione - Necessità - Conseguenze.

Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riquilificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario

SEZIONE TERZA

provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15002 del 2015 Rv. 636162-01, N. 9965 del 2024 Rv. 670834-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27923 del 20/10/2025 (Rv. 676603-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (CAROLI CASAVOLA FRANCESCO) contro A. (MANDRE' MARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2021

148062 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA Obbligo di vigilanza dell'insegnante - Età degli allievi - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2334 del 2018 Rv. 647926-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27936 del 20/10/2025 (Rv. 676604-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (BELLETTI CATERINA) contro R. (PANARITI PAOLO)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Pendenza della lite - Cessazione - Presupposti - Sentenza definitiva o estinzione della domanda - Cassazione con rinvio - Esclusione.

La pendenza della lite cessa solo quando interviene una sentenza definitiva non più impugnabile con mezzi ordinari ovvero quando si verifica l'estinzione della domanda, sicché la cassazione con rinvio della decisione impugnata, non determinando la definizione del processo, non elide la litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27936 del 20/10/2025 (Rv. 676604-02)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.**

D. (BELLETTI CATERINA) contro R. (PANARITI PAOLO)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Ipoteca giudiziale - Cancellazione - Domanda eterodeterminata - Conseguenze - Prospettazione di fatti diversi - Identità di causa petendi e litispendenza - Esclusione.

In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis lett. .36

Massime precedenti Vedi: N. 29432 del 2019 Rv. 656094-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27944 del 20/10/2025 (Rv. 676605-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.
Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

A. (DE NIGRIS PIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Erronea attribuzione, da parte del giudice, in capo alla parte opponente - Mancato esperimento della mediazione - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Esclusione.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo alla parte opponente, ponendosi così in contraddizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, il successivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28035 del 22/10/2025** (Rv. **676593-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

P. (LENZI STEFANO) contro P.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/09/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4353 del 2023 Rv. 667013-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28119 del 22/10/2025** (Rv. **676606-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.**
Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

C. (AMICO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2022

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Natura contrattuale - Responsabilità extracontrattuale della CONSOB - Concorso ex art. 2055 c.c. - Fallimento dell'intermediario - Domanda di insinuazione al passivo del risparmiatore per il recupero delle somme perdute - Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti della CONSOB - Sussistenza - Fondamento.

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.

La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 19378 del 2023 Rv. 668135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01 Rv. 664654-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28190 del 23/10/2025 (Rv. 676607-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (SALERNO ISABELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2022

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Crediti tributari - Interessi - Applicabilità degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c. e art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE In genere.

Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non già la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresì escludere l'applicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneità della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11189 del 2023 Rv. 667619-01, N. 9991 del 2019 Rv. 653427-02

Sez. 3, Ordinanza n. 28275 del 24/10/2025 (Rv. 676629-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

D. (CELOTTO ALFONSO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Fratelli di vittime di terrorismo o di criminalità organizzata - Beneficio del collocamento obbligatorio - Requisiti di spettanza.

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere.

In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, il beneficio del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, razione temporis applicabile, spetta ai fratelli di tali vittime solo se essi erano conviventi e a carico delle stesse all'epoca dei fatti.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, DPR 28/07/1999 num. 510 art. 13 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2022 Rv. 664917-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22753 del 2018 Rv. 650606-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28275 del 24/10/2025 (Rv. 676629-02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

D. (CELOTTO ALFONSO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. n. 407 del 1998 - Vivenza a carico - Prova - Certificazione o dichiarazione sostitutiva - Necessità - Requisito della convivenza - Dimostrazione - Certificazione del comune di residenza - Necessità.

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere.

In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 (ratione temporis applicabile), la prova della qualità di persona a carico della vittima dev'essere fornita mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva, e la condizione di convivenza con la vittima deceduta, per i fratelli e le sorelle, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, DPR 28/07/1999 num. 510 art. 13 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2022 Rv. 664917-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22753 del 2018 Rv. 650606-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28384 del 27/10/2025 (Rv. 676630-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

R. (DI MASSA JURIJ) contro C. (VANNETTI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/04/2020

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una parte di una cause connesse - Effetti - Dichiarazione di interruzione dell'intero processo - Conseguenze - Istanza di riassunzione della causa non interessata dall'evento interruttivo - Necessità - Omissione - Estinzione del processo.

Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16883 del 2025 Rv. 675564-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28393 del 27/10/2025** (Rv. **676631-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

F. (DESSANTI FRANCESCO) contro V. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2023

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione del credito - Oggetto - Azioni relative al contratto presupposto o crediti derivanti da diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263

Massime precedenti Vedi: N. 8579 del 2024 Rv. 670660-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28402 del 27/10/2025** (Rv. **676757-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

A. (DI SEVO SAVERIO) contro C. (NATALE RICCARDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 12/01/2022

018119 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Assicurazione pluriennale - Disdetta anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 4, d.l. 7 del 2007 - Opposizione a ingiunzione di pagamento della rata di premio - Proposizione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 - Rilevanza quale recesso ex art. 5, comma 4, d.l. citato - Conseguenze - Non debenza delle rate contrattuali scadenti in epoca successiva.

L'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1899, Decreto Legge 31/01/2007 num. 7 art. 5 com. 4, Legge 02/04/2007 num. 40 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9386 del 2016 Rv. 639829-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28406 del 27/10/2025** (Rv. **676573-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

M. (PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro P. (RICCA BENIAMINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/10/2023

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obblighi di diligenza e perizia - Finalità - Conseguenze - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - Considerazione - Necessità.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 4790 del 2014 Rv. 630405-01, N. 21953 del 2023 Rv. 668599-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28408 del 27/10/2025** (Rv. **676838-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

C. (GERMANA' MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/07/2021

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in garanzia del terzo - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità.

La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2022 Rv. 664555-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28513 del 27/10/2025 (Rv. 676421-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

G. (MAIENZA ANNA) contro L.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione.

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 557, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies com. 2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3494 del 2025 Rv. 673798-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28515 del 27/10/2025 (Rv. 676673-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (MAGLIARO FABRIZIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/05/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Principio generale di spettanza alla parte vincitrice - Compensazione - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Casi ulteriori - Eccezionalità - Adeguata motivazione - Necessità.

La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6901 del 2025 Rv. 674062-01, N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28516 del 27/10/2025** (Rv. **676661-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

A. (BAROTTI FRANCESCO) contro V. (TARDELLA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2023

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sulla fornitura di energia elettrica - Domanda di rimborso dell'utente - Disciplina civilistica - Applicabilità - Cessione del credito della fornitrice - Azione di ripetizione dell'indebito - Legittimato passivo - Cessionario - Fattispecie.

La domanda dell'utente finale, volta al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è soggetta alle regole civilistiche, con la conseguenza che, laddove il fornitore abbia ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti dell'utente, legittimato passivo dell'azione di indebito intentata da quest'ultimo è l'accipiens effettivo, vale a dire il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. (Fattispecie relativa all'addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, non dovuta per contrarietà al diritto comunitario del d.lgs. n. 68 del 2011, che aveva tardivamente recepito la Direttiva n. 2008/118/CE, in virtù della quale era consentito agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, solo se aventi finalità specifiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/1988 num. 511 art. 6 CORTE COST., Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9450 del 2025 Rv. 674679-01, N. 21883 del 2024 Rv. 672036-01, N. 13740 del 2025 Rv. 674743-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28520 del 27/10/2025** (Rv. **676643-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

P. (SCARSELLI GIULIANO) contro E. (DI TRAPANI VITO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/12/2023

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario - Saldo attivo - Vincolo ex art. 546 c.p.c. - Sussistenza - Maturazione entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento - Necessità - Natura positiva o negativa del saldo al momento del pignoramento - Irrilevanza.

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26549 del 2021 Rv. 662540-01, N. 24686 del 2021 Rv. 662264-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28528 del 28/10/2025 (Rv. 676839-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

T. (MARIANO PEPPINO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/07/2024

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare di uso esclusivo o terrazza a livello - Danni all'immobile sottostante - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Concorso pro quota del condomino danneggiato alla refusione dei danni - Misura - Fondamento.

Il condomino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2021 Rv. 661729-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9449 del 2016 Rv. 639821-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28581 del 28/10/2025 (Rv. 676848-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U. (VIZZONE DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Sentenza di appello - Motivazione per relationem alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Onere di specificità ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità di assolvimento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28715 del 30/10/2025 (Rv. 676720-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (TORRENTE UGO) contro Z.

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 27/05/2024

018146 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI Circolazione con targa prova - Art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 121 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.

040100 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE In genere.

In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2011, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a "ragioni di vendita", non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/09/2020 num. 121 art. 1 com. 3, Decreto Legge 10/09/2020 num. 121 art. 1 com. 4, Legge 09/11/2021 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10868 del 2018 Rv. 648828-01, N. 17665 del 2020 Rv. 658824-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28758 del 30/10/2025 (Rv. 676628-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (RIZZO LAURA) contro N. (FRANCO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/05/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità da contatto sociale - Presupposti - Fattispecie.

La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7746 del 2020 Rv. 657617-01, N. 29711 del 2020 Rv. 660023-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28839 del 31/10/2025** (Rv. **676664-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

G. (FALANGA VINCENZO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/08/2021

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Criterio di imputazione - Fondamento - Custodia - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di danno cagionato da animali, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. si fonda non già sulla nozione di custodia (la cui rilevanza è espressamente esclusa dalla norma) bensì su quella di utilizzazione, intesa come sfruttamento economico o funzionale dell'animale per trarne una propria utilità, con la conseguenza che del danno risponde, alternativamente, il proprietario o il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un interesse proprio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati a un gregge, escludendo quella del suo dipendente, custode della villa nella quale era tenuto l'animale e dalla quale il primo era spesso assente, sul presupposto che il cane era stato affidato al custode affinché lo accudisse per soddisfare un interesse del proprietario medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10189 del 2010 Rv. 612760-01, N. 7969 del 2020 Rv. 657572-01, N. 9661 del 2020 Rv. 657745-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 26571 del 02/10/2025** (Rv. **676644-01**)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

G. (MORACHIELLO ROBERTO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/01/2020

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia - Redditi di lavoro autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettamento a ritenuta d'acconto.

178419 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO In genere.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 49, commi 4 e 12, lett. f), del d.P.R. n. 597 del 1973, e 25, comma 1, terza proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982), le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia costituiscono reddito di lavoro autonomo, come tali assoggettate a ritenuta di acconto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 lett. F CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 com. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 1768 del 2019 Rv. 652634-01

Sez. L, **Ordinanza n. 26575 del 02/10/2025** (Rv. **676769-01**)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

H. (MACCARRONE TINO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/11/2020

113167 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari - Applicabilità - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2049

Sez. L, Sentenza n. 26753 del 05/10/2025 (Rv. 676759-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

B. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2019

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Rivalutazione automatica ex d.l. n. 65 del 2015, conv. dalla l. n. 109 del 2015 - Applicazione - Decorrenza - Determinazione dello scaglione di riferimento - Inclusione degli assegni vitalizi - Necessità.

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stato regolato dal d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 109 del 2015, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 70 del 2015 e 250 del 2017 (che hanno ritenuto immune da profili di incostituzionalità l'art. 1, comma 1, n. 2, sotto il profilo sia della retroattività della novella, sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionati nell'applicazione della normativa precedente al d.l. n. 201 del 2011) e si applica a decorrere dal 2012, sicché il complessivo trattamento pensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare in quale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo anche gli assegni vitalizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/05/2015 num. 65 CORTE COST., Legge 17/07/2015 num. 109 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 25, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 25, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12055 del 2003 Rv. 565887-01, N. 23564 del 2008 Rv. 605160-01

Sez. L, Sentenza n. 26754 del 05/10/2025 (Rv. 676645-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro S. (PELOSI DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2018

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della P.A. - Natura previdenziale - Fondamento - Conseguenze - Utilizzabilità della contribuzione per l'erogazione della pensione di anzianità - Esclusione - Fattispecie.

La pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella specie, durante il periodo in cui l'assicurato era arruolato nella marina) è di natura previdenziale e non indennitaria, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio, e pertanto la relativa contribuzione non può essere utilizzata nuovamente per l'erogazione della pensione di anzianità.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 2, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 3, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 39, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 41

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 20169 del 2015 Rv. 637364-01, N. 21511 del 2017 Rv. 645276-01, N. 8787 del 2015 Rv. 635288-01

Sez. L, Sentenza n. 26757 del 05/10/2025 (Rv. 676647-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro E. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Dirigenti di aziende industriali - Risoluzione ingiustificata del rapporto di lavoro - Indennità supplementare - Computo nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - Esclusione - Fondamento.

In caso di risoluzione ingiustificata del rapporto di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, l'indennità supplementare, di matrice convenzionale, non va computata nella retribuzione imponibile ai fini contributivi poiché essa non ha natura retributiva, essendo finalizzata a risarcire il lavoratore per l'inadempimento datoriale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/01/2019 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 13578 del 2016 Rv. 640469-01, N. 41021 del 2021 Rv. 663354-01

Sez. L, Sentenza n. 26759 del 05/10/2025 (Rv. 676648-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (PLENTEDA FABRIZIO) contro I. (NICOLODI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2018

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Iscrizione all'INARCASSA - Verifica della continuità nell'esercizio della professione - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dall'ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975.

In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni, decorrente dal momento in cui l'ente è messo in condizione di conoscere i dati rilevanti ai fini del controllo, vale a dire dal momento in cui l'iscritto adempie all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975, ratione temporis vigente (successivamente ribadito dall'art. 7 dello Statuto approvato con d.m. 28.11.1995).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., DPR 30/05/1975 num. 301 art. 2, Legge 11/11/1971 num. 1046 CORTE COST., DM min. LSO 28/11/1995

Massime precedenti Vedi: N. 16252 del 2018 Rv. 649392-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 26954 del 07/10/2025** (Rv. **676760-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

B. (DE MARCHIS CARLO) contro S. (CESTER CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2024

103263 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO Licenziamento - Diritto potestativo di revoca ex art. 5 l. n. 23 del 2015 - Decorrenza - Dalla data di impugnazione del recesso datoriale - Successiva comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice - Interruzione o sospensione del termine - Esclusione.

Il termine perentorio di quindici giorni per l'esercizio del diritto potestativo di revoca del licenziamento, previsto dall'art. 5 della l. n. 23 del 2015, decorre dalla data di impugnazione del recesso datoriale, anche ove quest'ultimo abbia interessato una lavoratrice in gravidanza e indipendentemente dal fatto che, nell'impugnazione suddetta, non si dia conto della gestazione, sicché è irrilevante, ai fini dell'interruzione o sospensione di detto termine, la successiva produzione di documentazione concernente la gravidanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2015 num. 23 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9864 del 2002 Rv. 555608-01, N. 16630 del 2024 Rv. 671306-01

Sez. L, **Sentenza n. 26958 del 07/10/2025** (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (GALLIO FRANCESCA) contro L. (MATTIUZZO FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2024

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Cooperativa - Socio lavoratore subordinato (legge n. 142 del 2001) - Licenziamento - Garanzia di stabilità del rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fondamento.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa ex lege n. 142 del 2001, stante la possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa, non è assistito dalla garanzia di stabilità, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla fine del rapporto, in ragione della presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142, Cod. Civ. art. 2935

Massime precedenti Vedi: N. 17989 del 2018 Rv. 649810-01, N. 26246 del 2022 Rv. 665514-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 27115 del 09/10/2025** (Rv. **676817-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

D. (DORIA MARCO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/07/2019

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Prestazioni di lavoro in Italia ed in altro Stato U.E. - Integrazione di cui all'art. 3, comma 15, l. n. 335 del 1995 - Anni di contribuzione estera - Rilevanza - Esclusione.

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE In genere.

In tema di cumulo pensionistico inerente a prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'Unione europea, ai fini del calcolo dell'integrazione prevista dall'art. 3, comma 15, della l. n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all'estero.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 15 CORTE COST.

Sez. L, **Ordinanza n. 27116 del 09/10/2025** (Rv. **676916-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

V. (SOLIMANDO EMILIO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/01/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già liquidate - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità - Decorrenza del termine - Dalla data di entrata in vigore della novella.

La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Massime precedenti Conformi: N. 11909 del 2021 Rv. 661254-01

Sez. L, **Ordinanza n. 27116 del 09/10/2025** (Rv. **676916-02**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

V. (SOLIMANDO EMILIO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/01/2020

SEZIONE LAVORO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione alle differenze sui ratei maturati antecedentemente al triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 17430 del 2021 Rv. 661517-01

Sez. L, Ordinanza n. 27132 del 09/10/2025 (Rv. 676978-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: ROSETTI RICCARDO. Relatore: ROSETTI RICCARDO.

V. (CORUZZO MARCO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/06/2021

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Verbale ispettivo Inps - Violazioni suscettibili di determinare recuperi contributivi - Azione di accertamento negativo - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.

Il datore di lavoro può proporre azione di accertamento negativo delle risultanze di un verbale ispettivo dell'Inps dal quale emergano violazioni suscettibili di dar luogo a recuperi contributivi, fondandosi il suo interesse ad agire sul rischio cui la condizione di irregolarità contributiva lo espone, sotto il profilo dell'impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contributiva, con quanto ne consegue in termini di requisiti di partecipazione a gare d'appalto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6199 del 2024 Rv. 671652-01

Sez. L, Ordinanza n. 27161 del 10/10/2025 (Rv. 676770-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

A. (COLOMBO PAOLO) contro I. (MASSA MANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2021

021009 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI Pensione non reversibile in favore dei ciechi civili assoluti - Stato di bisogno - Permanenza - Necessità - Fondamento - Norme in materia di invalidità INPS - Inapplicabilità.

La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua

SEZIONE LAVORO

erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 10/09/1983 num. 463 art. 8 com. 1 lett. 2, Costituzione art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 16133 del 2016 Rv. 640729-01

Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025 (Rv. 676649-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

B. (ROSSI GUIDO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2020

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dirigenti - Disciplina speciale ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Incompatibilità con la disciplina generale dei contratti a termine - Sussistenza - Rinnovo dei contratti conclusi ai sensi della disciplina speciale - Condizioni - Violazione - Conseguenze.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e va, comunque, interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato (nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE sul tema della repressione degli abusi) e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico; ne consegue che la facoltà di rinnovo dei contratti non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente, spettando al lavoratore, in ipotesi di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13066 del 2022 Rv. 664602-01, N. 17010 del 2017 Rv. 644876-01, N. 37752 del 2022 Rv. 666385-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 27189 del 10/10/2025** (Rv. **676649-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

B. (ROSSI GUIDO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2020

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Dirigenti esterni - Contratti a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Durata minima - Esclusione - Ragioni.

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni, ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, non sono soggetti a un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 della stessa disposizione, che si riferisce soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST.

Sez. L, **Sentenza n. 27192 del 10/10/2025** (Rv. **676818-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (COSTANTINO GIOVANNI) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Dirigenti - Selezione per il conferimento di incarico di direzione di prima fascia - Esclusione dei dirigenti assunti con contratto a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Legittimità - Fondamento.

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, è legittima e non si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE la selezione per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia riservata soltanto ai dirigenti di ruolo - e alla quale, dunque, non sono ammessi i dirigenti nominati ai sensi dell'art. 19, comma 6, d. lgs. n. 165 del 2001 -, attesa la non omogeneità delle due posizioni, posto che il dirigente a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, non è stabilmente inserito nell'organizzazione dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2017 Rv. 644876-01, N. 15974 del 2024 Rv. 671281-01

Sez. L, **Sentenza n. 27192 del 10/10/2025** (Rv. **676818-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (COSTANTINO GIOVANNI) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2019

SEZIONE LAVORO

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Dirigenti - Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale da istituire - Allegazione dello svolgimento delle corrispondenti attività lavorative - Idoneità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la rivendicazione degli emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale, che si assume avrebbe dovuto essere istituita, non può essere affidata alla mera allegazione dello svolgimento di attività lavorative ad essa corrispondenti, giacché la qualificazione di un ufficio come di direzione generale è rimessa a fonti normative o alle corrispondenti determinazioni dell'ente di riferimento, di modo che detta rivendicazione può esercitarsi - previa specifica indicazione dei vizi dei provvedimenti amministrativi rilevanti e disapplicazione degli stessi - solo qualora si tratti di uffici la cui costituzione è imposta in via normativa, mentre, qualora essa dipenda da decisioni organizzative discrezionali illegittime, è possibile richiedere il solo risarcimento del danno per violazione dell'interesse legittimo pretensivo, al ricorrere dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5338 del 2020 Rv. 657358-01, N. 28451 del 2018 Rv. 651699-01

Sez. L, Sentenza n. 27195 del 10/10/2025 (Rv. 676771-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro D. (FAGGIANI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/01/2019

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'U.E. - Lavoro svolto presso un'organizzazione internazionale - Art. 18, comma 3, terzo periodo, l. n. 115 del 2015 - Interpretazione - Totalizzazione dei contributi - Preclusione - Presupposti.

In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 - che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso - va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2015 num. 115 art. 18, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 45, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 48, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 6, Decreto Legge 16/09/2024 num. 131 art. 10 com. 1 lett. A, Legge 14/11/2024 num. 166

Massime precedenti Vedi: N. 2403 del 2025 Rv. 673672-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 27196 del 10/10/2025** (Rv. **676834-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.
P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

I. (DE ROSE EMANUELE) contro C. (GARGIONI SUSANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2019

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Esercenti di circhi equestri e spettacoli viaggianti - Inquadramento previdenziale - Individuazione.

Gli esercenti dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975 e successive modificazioni, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, della l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966, e non in quella relativa al settore dell'industria.

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 337 art. 18, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 1983 Rv. 430284-01

Sez. L, **Sentenza n. 27197 del 10/10/2025** (Rv. **676761-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.
P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2021

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società costituite e partecipate da enti locali per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica - Pagamento dei contributi per gli assegni familiari - Esonero - Esclusione - Fondamento.

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo, in ragione della loro natura giuridica privata, i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 né altre ipotesi derogatorie, che solo lo Stato ha la potestà di stabilire, quale titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost..

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, Costituzione art. 117 com. 2 lett. O, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 03/11/1998 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 27513 del 2013 Rv. 629170-01, N. 25354 del 2018 Rv. 650995-01, N. 5429 del 2019 Rv. 652920-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 27354 del 13/10/2025** (Rv. **676763-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

P. (PECORARIO FRANCESCO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 19/12/2022

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Valutazione dell'aggravamento della patologia ex art. 149 disp. att. c.p.c. - Rinnovazione della c.t.u. - Presupposti - Oneri di allegazione e prova del ricorrente.

La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 16184 del 2025 Rv. 675589-01, N. 21151 del 2010 Rv. 615442-01

Sez. L, **Ordinanza n. 27368 del 13/10/2025** (Rv. **676764-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

D. (ROMEO ANTONIO) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALMI, 25/10/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione dell'udienza con note scritte - Istanza di discussione orale - Diniego - Lesione del contraddittorio e del diritto di difesa - Onere della parte istante.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 594 del 2024 Rv. 669763-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 27392 del 14/10/2025** (Rv. **676819-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

D. (PANNONE STEFANO) contro I. (MASSA MANUELA)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 13/09/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Statuizione sulle spese - Sindacato di legittimità - Presupposti - Condanna della parte totalmente vittoriosa - Liquidazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Ricorrenza - Fattispecie.

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.

Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18128 del 2020 Rv. 658963-01, N. 26912 del 2020 Rv. 659925-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. L, **Ordinanza n. 27410 del 14/10/2025** (Rv. **676804-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

R. (DELL'ANNA PIERLUIGI) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/11/2020

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Lavorazione tabellata - Presunzione legale di eziologia professionale - Sussistenza - Limiti - Malattia ad eziologia multifattoriale - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua

SEZIONE LAVORO

cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23653 del 2016, N. 15400 del 2011 Rv. 618629-01

Sez. L, Ordinanza n. 27444 del 14/10/2025 (Rv. 676857-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: ORIO ATTILIO FRANCO. Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO.

C. (PASSALACQUA MARIA GRAZIA) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/08/2021

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Patologie da "costrittività organizzative" - Eziologia professionale - Prova - Contenuto - Ragioni.

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ai fini della prova del nesso causale tra esposizione a rischio e patologie psichiche o psicosomatiche correlate a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (cd. patologie da "costrittività organizzative") di cui al gruppo 7 della lista II del d.m. 11 dicembre 2009, non è sufficiente la dimostrazione dell'adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi elencati in detta lista (o altri ad essi assimilabili), poiché essa raggruppa "malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", occorrendo conseguentemente la previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva all'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi la dimostrazione della reiterazione di condotte datoriali, con intento persecutorio, orientate verso una tale costrizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DM min. LSO 11/12/2009, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5066 del 2018 Rv. 647460-01, N. 33428 del 2022 Rv. 666015-01

Sez. L, Ordinanza n. 27577 del 16/10/2025 (Rv. 676762-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.

C. (MAGLIETTA JUNIO ELIO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/04/2020

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Indennità di mobilità - Contribuzione figurativa - Criteri di calcolo - Retribuzione utile ai fini del trattamento di integrazione salariale - Nozione - Retribuzione ordinaria maggiorata degli elementi continuativi - Retribuzione percepita - Irrilevanza.

I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale

SEZIONE LAVORO

ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6161 del 2018 Rv. 647530-01

Sez. L, Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025 (Rv. 676772-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

P. (TRENTO LEONARDO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Condanna alle spese di lite - Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Omessa produzione della nota spese - Conseguenze - Specificazione da parte del giudice delle voci liquidate - Necessità - Esclusione.

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, di modo che la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 14198 del 2022 Rv. 664685-02

Sez. L, Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025 (Rv. 676772-02)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

P. (TRENTO LEONARDO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Parziale soddisfacimento delle pretese dell'attore in corso di causa - Determinazione del valore della controversia - Criteri.

In tema di spese processuali, nel caso in cui una delle pretese azionate in giudizio sia stata soddisfatta nel corso dello stesso, con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, il valore della controversia si determina tenendo conto di tale pretesa per il periodo anteriore al fatto estintivo della stessa, e delle sole domande residue per gli atti posti in essere successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9237 del 2022 Rv. 664558-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 27626 del 16/10/2025** (Rv. **676820-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

A. (FONTANAROSA GIUSEPPE) contro A. (ANDRETTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2023

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'istanza - Momento rilevante - Individuazione.

Ai fini della rimessione in termini, il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2025 Rv. 673885-01

Sez. L, **Ordinanza n. 27631 del 16/10/2025** (Rv. **676805-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **GNANI ALESSANDRO.** Relatore: **GNANI ALESSANDRO.**

C. (BALSAMO GIUSEPPE) contro I. (CIACCI PATRIZIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/03/2022

021009 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI Nuovo orientamento giurisprudenziale - Assimilabilità allo ius superveniens - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

115016 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE In genere.

L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 174 del 2015 Rv. 634261-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3814 del 2005 Rv. 579644-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 27634 del 16/10/2025** (Rv. **676821-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (SCAPPATURA PATRIZIA) contro C. (LIOCE MARIANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2020

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Liquidazione del danno - Criteri - Penalizzazione del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato - Esclusione - Ragioni.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), per trarne una nozione di "danno comunitario" presunto, avente valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l'onere probatorio del danno subito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5542 del 2023 Rv. 667437-04

Sez. L, **Sentenza n. 27634 del 16/10/2025** (Rv. **676821-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (SCAPPATURA PATRIZIA) contro C. (LIOCE MARIANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2020

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Disciplina del rapporto dirigenziale - Interpretazione aderente ai principi eurounitari - Necessità - Conseguenze - Contratti a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000 - Facoltà di rinnovo - Condizioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina interna del rapporto dirigenziale deve essere letta in coerenza con i principi eurounitari in materia di contratti a termine e nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE in ordine alla repressione degli abusi, con la conseguenza che, per i contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (ratione temporis applicabile), la facoltà di rinnovo deve essere esercitata in presenza di esigenze temporanee della P.A. e nel rispetto del termine di durata massimo stabilito, il quale non può essere superato attraverso la reiterazione di incarichi per esigenze ordinarie, anche se su posti diversi.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13066 del 2022 Rv. 664602-01, N. 12837 del 2024 Rv. 670984-01, N. 5516 del 2015 Rv. 634800-01

Sez. L, Ordinanza n. 27671 del 16/10/2025 (Rv. 676858-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

M. (ZACCHINO GIOVANNI) contro L. (BOMBOI SAVINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione del datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01

Sez. L, Ordinanza n. 27722 del 17/10/2025 (Rv. 676775-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

F. (CAMMARATA MARIO OTTONE) contro C. (CLEMENTI LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/02/2021

103090 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - CONTRIBUTI Abrogazione referendaria dell'art. 26, comma 2, st.lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessazione del solo obbligo legale - Sussistenza - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Rifiuto ingiustificato del datore - Condotta antisindacale - Sussistenza - Fondamento.

L'abrogazione dell'art. 26, comma 2, st.lav., a seguito del referendum del 1995, non ha determinato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, limitandosi a farne venir meno l'obbligo legale, con la conseguenza che i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere

SEZIONE LAVORO

dalla retribuzione i contributi da versare al sindacato stesso, configurandosi, a fronte di un rifiuto ingiustificato, un inadempimento rilevante sul piano civilistico e suscettibile di integrare anche una condotta antisindacale, siccome posto in essere in violazione sia del diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13886 del 2012 Rv. 623362-01

Sez. L, Ordinanza n. 27738 del 17/10/2025 (Rv. 676773-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

D. (CICCOTTI SIMONE) contro V. (GIAMPA' DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/07/2020

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Accertamento della natura subordinata del rapporto - Determinazione del trattamento economico - Principio del riassorbimento - Applicabilità al t.f.r. - Esclusione - Conseguenze.

Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operata dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18586 del 2016 Rv. 641186-01

Sez. L, Ordinanza n. 27886 del 20/10/2025 (Rv. 676859-01)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. (DE LEONARDIS FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2020

095060 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA Giudicato amministrativo - Efficacia inter partes - Eccezioni - Fattispecie.

La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile,

SEZIONE LAVORO

sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21000 del 2019 Rv. 654803-01, N. 21797 del 2025 Rv. 676072-02

Sez. L, Ordinanza n. 28173 del 23/10/2025 (Rv. 676650-01)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

G. (BACCHI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/05/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto impositivo predisposto da un ente pubblico - Notifica a mezzo PEC - Indirizzo di posta elettronica del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità - Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo - Applicabilità.

La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15979 del 2022 Rv. 664909-01

Sez. L, Ordinanza n. 28185 del 23/10/2025 (Rv. 676774-01)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. (DE ROSE EMANUELE) contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Convenuto soccombente in primo grado sul merito e sull'eccezione di incompetenza territoriale - Appello relativo ad entrambe le statuizioni - Ritenuta inconsistenza dei motivi afferenti al merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla necessità di proporre regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Ragioni.

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' In genere.

L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione

SEZIONE LAVORO

"del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01, N. 26995 del 2021 Rv. 662741-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28186 del 23/10/2025** (Rv. **676915-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

G. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Corte d'appello - Ordinanza letta in udienza - Obbligo di comunicazione ai difensori non presenti a cura della cancelleria - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 186

Massime precedenti Vedi: N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01

Sez. L, **Sentenza n. 28367 del 27/10/2025** (Rv. **676850-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

R. (DE MARCHIS CARLO) contro J. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2024

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana

SEZIONE LAVORO

Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 267 del 2024 Rv. 669703-01

Sez. L, Ordinanza n. 28512 del 27/10/2025 (Rv. 676917-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

B. (GALLINARO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274-01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 25513 del 2016 Rv. 641784-01

Sez. L, Ordinanza n. 28631 del 29/10/2025 (Rv. 676849-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

I. (PULLI CLEMENTINA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 15/01/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014 - Giudizio composto da più fasi - Liquidazione specifica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19482 del 2018 Rv. 650096-01

Massime precedenti Vedi: N. 6306 del 2016 Rv. 639549-01

Sez. L, Sentenza n. 28651 del 29/10/2025 (Rv. 676835-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. CELENTANO CARMELO.* (Parz. Diff.)

F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROMEI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2019

086089 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE Amministratori di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Compensi - Tetto massimo ex art. 1, commi 465 e 466, l. 296 del 2006 - Interpretazione analogica o estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

La previsione, a norma dell'art. 1, commi 465 e 466 della l. n. 296 del 2006 (applicabile ratione temporis), di un tetto massimo per i compensi degli amministratori di società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, ha natura eccezionale, risultandone così preclusa l'applicazione in via analogica ed estensiva a fattispecie da essa non espressamente disciplinate, in quanto norma di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale la suddetta disciplina era stata analogicamente applicata a un'associazione riconosciuta di diritto privato, sull'erroneo presupposto che avesse portata generale, siccome finalizzata al contenimento della spesa pubblica).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 465 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 466 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/01/2010 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2656 del 2015 Rv. 634122-01, N. 4754 del 1995 Rv. 492062-01, N. 7494 del 1990 Rv. 468347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3352 del 1971 Rv. 354873-01

Sez. L, Ordinanza n. 28659 del 29/10/2025 (Rv. 676822-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

I. (CIACCI PATRIZIA) contro C. (FERRARI MORANDI ESTER)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FROSINONE, 01/02/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Sentenza ex art. 445 bis, ult. comma, c.p.c. - Contenuto - Accertamento del requisito sanitario - Declaratoria del diritto alla prestazione - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE LAVORO

La pronuncia di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17787 del 2020 Rv. 658546-01

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2024 Rv. 672953-01

Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

L. (DI GENIO GIANCARLO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 - Limite del 50% dei valori medi - Possibilità di superamento - Esclusione - Rispetto del limite suddetto - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione.

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018), non può scendere al di sotto del 50% dei relativi valori medi, non essendo tenuto, peraltro, a fornire alcuna specifica motivazione ove rispetti detto limite.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908-01, N. 33642 del 2024 Rv. 673294-01

Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-02)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

L. (DI GENIO GIANCARLO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 21365 del 2023 Rv. 668203-01, N. 35753 del 2022 Rv. 666322-01, N. 20808 del 2014 Rv. 632497-01

Sez. L, Sentenza n. 28770 del 31/10/2025 (Rv. 676806-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

B. (INFANTINO BORIS) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2024

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Azione ex art. 1676 c.c. - Oggetto e natura - Procedura esecutiva promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il committente quale terzo pignorato - Irrilevanza - Limiti.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4051 del 1984 Rv. 436024-01, N. 9048 del 2006 Rv. 588664-01, N. 17195 del 2025 Rv. 675122-01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177-01

Sez. L, Sentenza n. 28773 del 31/10/2025 (Rv. 676765-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

C. (MATTIONI ROBERTO MARIO STEFANO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/01/2021

163001 SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE Illecito amministrativo ex art. 6 d.l.C.p.S. (nella formulazione anteriore alla novella del 2017) - Soggetti passivi - Terzo avente la giuridica disponibilità dei locali - Condizioni - Effettiva consapevolezza della mancanza del certificato di agibilità - Onere della prova - Poteri officiosi del giudice.

Dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 6 del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947 (nella formulazione ratione temporis vigente, anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017) risponde sia il datore di lavoro subordinato o il committente di un lavoro cd. parasubordinato o autonomo di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, sia il soggetto terzo che consenta l'esecuzione dello spettacolo, ad opera di detti lavoratori, in locali di cui abbia la giuridica disponibilità, purché sia effettivamente consapevole della mancanza del

SEZIONE LAVORO

suddetto certificato, incombendo l'onere di provare tale consapevolezza sull'ente titolare del potere sanzionatorio, fermo restando che il giudice, chiamato a ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ad accertare la legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, è tenuto non solo a valutare i documenti acquisiti ma a disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 6, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 10, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 1097 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21245 del 2014 Rv. 632630-01, N. 19527 del 2023 Rv. 668189-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 26544 del 02/10/2025 (Rv. 676646-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (PROVINCIALI DANIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 19/10/2020

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità ex art. 38 c.c. del componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie - Presupposti.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

La responsabilità personale e solidale ex art.38, comma 2, c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione sportiva dilettantistica, del "semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione fiscale contestata, non è automatica, ma richiede la dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del compimento di una concreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per conto dell'ente, tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4747 del 2020 Rv. 657319-01, N. 18188 del 2014 Rv. 632925-01, N. 9980 del 2024 Rv. 670809-01

Sez. T, Ordinanza n. 26553 del 02/10/2025 (Rv. 676766-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

S. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/07/2021

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese promozionali - Deducibilità - Presupposti - Riconducibilità del bene acquistato alle spese di rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - Destinazione dell'acquisto a finalità promozionali - Necessità.

Ai fini della deducibilità delle spese promozionali da parte di un professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta riconducibilità del bene acquistato, in ragione della sua natura, tra le spese di rappresentanza, essendo al contempo necessario provare, sotto il profilo dell'inerenza, che esso sia stato effettivamente destinato a finalità di promozione dell'attività professionale esercitata e non, invece, personali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6092 del 2019 Rv. 652789-01, N. 12676 del 2018 Rv. 648618-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 26673 del 03/10/2025** (Rv. **676653-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (DE PAOLI LUCA) contro C. (SALVINI LIVIA)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 21/03/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Classamento catastale dell'immobile in categoria F/1 ("aree urbane") - Equiparazione ai "fabbricati" ovvero ai "terreni agricoli" - Esclusione - Ragioni - Qualificazione come "aree fabbricabili" - Necessità - Determinazione della base imponibile - Valore venale in comune commercio.

Ai fini dell'IMU, le cc.dd. aree urbane, il cui classamento catastale in categoria F/1 esclude l'attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma 2, lett. d, del d.m. n. 28 del 1998, non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza di un'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzioni coperte su uno o più livelli - né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo stato naturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico -, ma devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamato dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del "valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 3 com. 2 lett. D)

Sez. T, **Ordinanza n. 26682 del 03/10/2025** (Rv. **676654-02**)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (BALSAMO ANNA MARIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 31/01/2022

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice tributario - Inammissibilità del ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione - Rilevanza - Proponibilità dell'eccezione o rilevanza d'ufficio dinanzi al giudice tributario - Sussistenza - Inerzia nella precedente fase - Irrilevanza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Allorquando si verifichi la translatio iudicii ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 dal giudice ordinario a quello tributario, l'osservanza del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto impositivo (o esattivo) di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dev'essere valutata in relazione all'epoca di instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione, potendo l'eccezione di tardività (al pari del rilievo d'ufficio) essere sollevata dinanzi al giudice tributario, anche ove la parte controinteressata sia rimasta inerte dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 17363 del 2020 Rv. 658701-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 26689 del 03/10/2025 (Rv. 676655-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

M. (BARBUTO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 15/09/2020

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia s.p.a. - Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Inosservanza del termine semestrale di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 4508 del 2024 Rv. 670365-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-03

Sez. T, Ordinanza n. 26696 del 03/10/2025 (Rv. 676729-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (STROZZIERI CLAUDIO) contro Z. (TRIBUIANI LAURO)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA, 08/10/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Arenile degli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali - Assoggettamento alla TARI - Fondamento.

L'arenile degli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione amministrativa è assoggettato alla TARI, dal momento che rappresenta una parte integrante dell'attività economica svolta, non potendo essergli attribuito un carattere meramente pertinenziale o accessorio rispetto alle eventuali strutture edificate degli impianti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2022 Rv. 665315-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 26875 del 07/10/2025** (Rv. **676743-01**)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

C. (IMPERATO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/01/2017

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Annullamento d'ufficio - Cartella di pagamento emessa in relazione alla originaria dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione - Avviso di rettifica della seconda dichiarazione - Necessità.

È illegittima l'emissione di una cartella di pagamento in relazione all'originaria dichiarazione dei redditi, previo annullamento d'ufficio di quella integrativa successivamente depositata dal contribuente, in mancanza di un apposito avviso di rettifica di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 26/11/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/11/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 21941 del 2007 Rv. 601168-01

Sez. T, **Sentenza n. 26921 del 07/10/2025** (Rv. **676724-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (D'AMARIO FERDINANDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Plurime violazioni per omesso o insufficiente versamento relative allo stesso immobile - Regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità.

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11432 del 2022 Rv. 664351-01

Massime precedenti Vedi: N. 18447 del 2021 Rv. 661804-01

Sez. T, **Sentenza n. 26921 del 07/10/2025** (Rv. **676724-02**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (D'AMARIO FERDINANDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO

SEZIONE TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione - Terreno agricolo - Sopravvenuta trasformazione in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore - Insussistenza.

L'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (ratione temporis applicabile), e successivamente dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 12 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 780 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12226 del 2023 Rv. 667894-01, N. 19316 del 2019 Rv. 654711-01

Sez. T, Ordinanza n. 26966 del 07/10/2025 (Rv. 676656-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

E. (LOPIANO MICHELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 12/12/2016

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006874/2023 66737901

Massime precedenti Conformi: N. 6874 del 2023 Rv. 667379-01

Sez. T, Ordinanza n. 26980 del 07/10/2025 (Rv. 676665-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

M. (SGARIOTO GIUSEPPE) contro C. (GAROFALO STEFANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/10/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Avviso di liquidazione ICI - Art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto alla disciplina degli enti locali - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Necessità di "qualifica dirigenziale" - Esclusione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 (a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli

SEZIONE TRIBUTARIA

e dispone i rimborsi"), e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (secondo cui "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti" e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco), va risolto alla stregua del principio "lex posterior generalis non derogat priori specialis" - corroborato, nella specie, dalla circostanza che l'art. 274 del testo unico del 2000 (che pure ha disposto, alle lettere x e y, l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992) non ha abrogato il suddetto art. 11, comma 4 -, con la conseguenza che non è richiesta la "qualifica dirigenziale" per l'esercizio della potestà amministrativa relativa all'emissione dell'avviso di liquidazione ICI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107 com. 2, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 109 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12302 del 2017 Rv. 644142-02

Massime precedenti Vedi: N. 25732 del 2025 Rv. 676610-01

Sez. T, Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025 (Rv. 676725-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (OLIVA VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/05/2016

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Sentenza d'appello - Riforma di quella di primo grado - Nuovo regolamento delle spese - Necessità - Criteri - Esito complessivo della lite - Ragioni.

Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 23769 del 2024 Rv. 672185-01

Sez. T, Ordinanza n. 27001 del 08/10/2025 (Rv. 676744-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

G. (DAGNINO ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 31/08/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Saldo negativo di cassa - Presunzione di ricavi non contabilizzati - Sussistenza - Fondamento.

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG e ILOR, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le

SEZIONE TRIBUTARIA

voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27585 del 2008 Rv. 605673-01

Massime precedenti Vedi: N. 7538 del 2020 Rv. 657459-01

Sez. T, Sentenza n. 27020 del 08/10/2025 (Rv. 676677-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

I. (CAIANIELLO SERGIO) contro M. (CANTONE BRUNO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 26/10/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Avviso di accertamento - Diniego dell'esenzione per gli "alloggi sociali" - Motivazione - Necessità - Conseguenze - Nullità - Rilevanza della richiesta generica tramite modulo ministeriale - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. "alloggi sociali" ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013), non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie IACP) per l'anno di riferimento si limiti, attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo "Esenzioni" per ciascun immobile, in quanto, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile al regime dei c.d. "alloggi sociali" -; per altro verso, l'ente impositore preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevole accesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 30/10/2012

Massime precedenti Vedi: N. 31726 del 2024 Rv. 673221-01, N. 27441 del 2024 Rv. 673267-01

Sez. T, Ordinanza n. 27073 del 09/10/2025 (Rv. 676726-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

C. (CITRO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 18/05/2021

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Termine per l'accertamento - Decorrenza con riguardo alle modifiche apportate - Dalla presentazione della dichiarazione emendativa - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In materia di imposte sui redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione, presentandone una integrativa, da quest'ultima - e non da quella originaria - decorre, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché, diversamente, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della relativa scadenza. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione integrativa).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2922 del 2023 Rv. 666626-01

Sez. T, Ordinanza n. 27096 del 09/10/2025 (Rv. 676727-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DELLA VALLE EUGENIO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA, 17/02/2020

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite derivanti da transazione - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tassazione delle perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario; a tal fine, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., secondo la quale la scelta della società contribuente di transigere con la propria debitrice non rendeva ineducibile la perdita, giacché il bilancio di quest'ultima costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazione tale da giustificare la rinuncia parziale al credito).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10256 del 2013 Rv. 626266-01

Sez. T, Ordinanza n. 27229 del 11/10/2025 (Rv. 676826-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PARASCANDOLA SALVATORE)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 22/06/2020

SEZIONE TRIBUTARIA

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Regime premiale ex art. 10, comma 9, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Società di capitali - Applicabilità - Condizioni.

179596 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA - OGGETTO In genere.

In tema di accertamento mediante studi di settore, il regime premiale consistente nell'abbreviazione del termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, si applica anche alle società di capitali, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) siano soggette agli studi di settore; b) vi sia congruità con gli specifici indicatori previsti; c) siano stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti; d) non sia stata commessa una violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16045 del 2025 Rv. 675179-01

Sez. T, Ordinanza n. 27235 del 11/10/2025 (Rv. 676831-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (MONTI ANGELA MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 11/09/2023

023016 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIoglimento - DELL'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Estinzione verificatasi nel corso del giudizio - Perdita della capacità processuale - Esclusione - Rappresentanza dei precedenti organi esponenziali in regime di prorogatio - Sussistenza - Fattispecie.

Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta nel corso del giudizio non ne determina automaticamente la perdita della capacità processuale, permanendo la stessa in vita quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti, mediante la rappresentanza dei precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo con il quale si censurava il mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della carenza di capacità processuale di un'associazione ricorrente a seguito della sua estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30606 del 2018 Rv. 651853-01

Massime precedenti Vedi: N. 12528 del 2018 Rv. 648757-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 27238 del 11/10/2025** (Rv. **676852-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

I. (MANICA ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 13/02/2023

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Diritto alla detrazione - Onere della prova - Contenuto - Presupposti sostanziali e formali - Necessità - Prova del pagamento - Esclusione.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo, che lo fa valere in giudizio, dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizi e fornisce prova del requisito formale, attraverso la pertinente e valida fattura d'acquisto, annotata nei registri IVA, non essendo, invece, necessaria la prova del pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 1 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16580 del 2025 Rv. 675105-01

Sez. T, **Ordinanza n. 27257 del 12/10/2025** (Rv. **676851-01**)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO.

B. (PIRRO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 17/03/2023

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Tempestività del ricorso - Controllo officioso del giudice - Necessità - Doveri di collaborazione ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce dovere del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dal resistente, il cui assolvimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice è tenuto preliminarmente a ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data della contestata notificazione e può pronunciare la conseguente inammissibilità solo a seguito del mancato riscontro a tale ordine, dell'acquisita prova della tardività o della persistente insanabile incertezza, pur a seguito della suddetta acquisizione documentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26560 del 2014 Rv. 633706-01, N. 25107 del 2020 Rv. 659499-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 27259 del 12/10/2025** (Rv. **676853-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

P. (MARINI GIUSEPPE) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/07/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI su aree demaniali - Soggetto passivo - Concessionario - Trasferimento a terzi del godimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ICI su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario, senza che assuma rilievo, a tal fine, l'eventuale trasferimento del diritto di godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il soggetto passivo dell'imposta nel beneficiario della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e gestione di un porto turistico, ritenendo irrilevante l'avvenuta cessione a terzi del diritto di utilizzo temporaneo dei punti di ormeggio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2018 Rv. 647091-01, N. 33106 del 2023 Rv. 669416-01

Sez. T, **Sentenza n. 27265 del 12/10/2025** (Rv. **676921-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

P. (ANDREICICH VIPSANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 09/05/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Assegnazione dei crediti del debitore esecutato - Effetto traslativo-cessorio - Imposta proporzionale - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, l'assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l'applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7306 del 2021 Rv. 660879-01

Sez. T, **Sentenza n. 27265 del 12/10/2025** (Rv. **676921-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

P. (ANDREICICH VIPSANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 09/05/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Assegnazione di crediti futuri - Calcolo della base imponibile - Fatti sopravvenuti - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di assegnazione, in sede esecutiva, di crediti futuri (nella specie, il quinto del trattamento pensionistico), il giudice ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell'imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27574 del 2018 Rv. 650960-01

Sez. T, Ordinanza n. 27519 del 15/10/2025 (Rv. 676860-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALI MARIA CLARA.** *Relatore:* **SALI MARIA CLARA.**

A. (AMATO ALFIO FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/06/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Onere della prova - Riparto - Obbligazioni tributarie.

In tema di associazioni non riconosciute, se per le obbligazioni di fonte negoziale l'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione compete a chi intenda farne valere in giudizio la responsabilità solidale, per le obbligazioni tributarie - che trovano fonte nella legge - colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente è tenuto a dimostrare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore (in tutto o in parte) dell'attività dell'associazione, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di fornire la dimostrazione della propria estraneità alla gestione dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 29733 del 2011 Rv. 621019-01, N. 3093 del 2021 Rv. 660472-01

Sez. T, Sentenza n. 27592 del 16/10/2025 (Rv. 676854-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/02/2019

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Redditi d'impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni.

In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretese, in quanto scaturite

SEZIONE TRIBUTARIA

dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93 com. 2, Cod. Civ. art. 1664

Massime precedenti Conformi: N. 40049 del 2021 Rv. 663214-01

Sez. T, Sentenza n. 27592 del 16/10/2025 (Rv. 676854-02)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/02/2019

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Redditi d'impresa - Sopravvenienza attiva - Presupposti - Iscrizione di un debito non assolto negli esercizi successivi - Sussistenza - Esclusione - Iscrizione erronea o fittizia - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere, in un esercizio successivo a quello di imputazione, di un evento idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione, tra le passività, di un debito non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta quella di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la falsità dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia erroneamente o falsamente avvenuta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3901 del 2023 Rv. 667329-01

Sez. T, Ordinanza n. 27758 del 17/10/2025 (Rv. 676657-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GRAZIANO FRANCESCO**. Relatore: **GRAZIANO FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RABIOLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 29/05/2017

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Termine breve per l'impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art.

SEZIONE TRIBUTARIA

38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26449 del 2017 Rv. 646165-01

Sez. T, Sentenza n. 27810 del 18/10/2025 (Rv. 676658-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

P. (MARINI GIUSEPPE) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO ROMA, 23/03/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobili demaniali compresi in un porto turistico - Soggetto passivo - Concessionario - Punti di ormeggio - Diritto di utilizzo temporaneo ceduto a terzi - Irrilevanza.

Ai fini dell'IMU, il concessionario di immobili demaniali compresi in un porto turistico (nell'accezione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 509 del 1997) è l'unico soggetto passivo di imposta, a norma dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche con riguardo ai punti d'ormeggio il cui diritto di utilizzo temporaneo sia stato ceduto a terzi, essendo irrilevante, a tal fine, la qualificazione e l'efficacia dei contratti all'uopo stipulati tra le parti.

Riferimenti normativi: DPR 02/12/1997 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33106 del 2023 Rv. 669416-01

Sez. T, Sentenza n. 27854 del 20/10/2025 (Rv. 676728-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.)

P. (DE DOMINICIS PIER DONATO) contro C. (GRASSO ANNAMARIA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 15/04/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobili detenuti da fondi comuni di investimento - Soggetto passivo dell'imposta - Fondo comune - Esclusione - Ragioni - Società di gestione - Configurabilità.

SEZIONE TRIBUTARIA

Soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili detenuti da fondi comuni d'investimento disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod. sono non già questi ultimi - in quanto privi di autonoma soggettività giuridica -, bensì le società di gestione del risparmio, delle quali essi costituiscono un patrimonio separato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legisl. 23/03/1983 num. 77, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1 lett. J, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 9, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 7116 del 2023 Rv. 667341-01

Massime precedenti Vedi: N. 16285 del 2024 Rv. 671514-01

Sez. T, Ordinanza interlocutoria n. 28029 del 21/10/2025 (Rv. 676730-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/09/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - "Atti o documenti della causa" - Nozione - Atti ritualmente depositati dalla parte irreperibili al momento della decisione - Inclusione - Condizioni.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" rientrano anche quelli ritualmente depositati dalla parte interessata, anche se, per causa non imputabile a negligenza della stessa, essi siano irreperibili al momento della decisione, sempre che il loro tempestivo deposito risulti dall'attestazione del cancelliere o funzionario a ciò abilitato ovvero dall'attestazione della esecuzione di ricerche dell'atto rilasciata dalla cancelleria, e il documento non sia stato smarrito, sottratto, distrutto o ritirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. T, Sentenza n. 28066 del 22/10/2025 (Rv. 676751-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (SALVI LAURA) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 10/03/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tassa sui rifiuti (TIA) - Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Applicabilità - Fondamento.

La tassa sui rifiuti (TIA), essendo riconducibile ai tributi locali, assimilabili alle prestazioni periodiche o di durata ex art. 2948, n. 4, c.c., è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/01/1997 num. 22 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2011 Rv. 620636-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28181 del 23/10/2025** (Rv. **676731-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

C. (FRANCIO' ALESSANDRO) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 09/08/2021

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Centri commerciali integrati e locali in multiproprietà - Soggetto passivo - Individuazione - Occupanti e detentori dei locali in uso esclusivo - Configurabilità - Gestore dei servizi comuni - Responsabilità solidale - Sussistenza - Fondamento.

Soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i centri commerciali integrati (e i locali in multiproprietà), sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - il quale contrappone il soggetto tenuto al pagamento (comma 1) a colui che ne è responsabile (comma 3) - nonché dal soppresso comma 4, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, onde consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 1848 del 2010 Rv. 611313-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28202 del 23/10/2025** (Rv. **676524-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**.

G. (LOVISOLO ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 19/11/2020

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 (vigente razione temporis) - Omissione - Giudizio di opposizione all'atto impositivo - Prova contraria alla presunzione - Preclusione - Esclusione.

Il mancato avvio da parte della società di comodo della procedura di interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 (vigente razione temporis), non è preclusivo della possibilità per la stessa di provare, nel giudizio di opposizione avverso l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria abbia recuperato a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege, la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, rilevanti ai fini dell'inoperatività della presunzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28251 del 2021 Rv. 662526-01, N. 4946 del 2021 Rv. 660661-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28296 del 24/10/2025** (Rv. **676752-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

P. (*IMPERATORE DOMENICO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 14/06/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità della persona giuridica ex art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 - Presupposti.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dalla previsione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione alla persona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), nel solo caso in cui la persona fisica commetta la violazione nell'interesse dell'ente, mentre, ove persegua unicamente un interesse proprio o comunque diverso da quello societario, si rispande la regola generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25757 del 2020 Rv. 659649-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28297 del 24/10/2025** (Rv. **676753-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 06/02/2024

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE Lettera raccomandata o telegramma - Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.

La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2019 Rv. 652130-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28313 del 24/10/2025** (Rv. **676526-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 16/02/2021

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione relativa di non operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Oggettive situazioni - Contenuto - Fattispecie.

In tema di società di comodo, la presunzione legale relativa di non operatività prevista dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, derivante dal mancato superamento della cd. soglia di operatività ivi fissata, può essere vinta dalla prova contraria, da parte del contribuente, che il mancato raggiungimento della suddetta soglia è dipeso da circostanze oggettive, non dipendenti dalla volontà degli amministratori, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato e non già in termini assoluti. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ravvisato tali oggettive situazioni nello stato di crisi che aveva colpito la società, come documentato dal ricorso al piano di risanamento ex art. 67 l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24731 del 2025 Rv. 676185-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28319 del 24/10/2025** (Rv. **676659-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

G. (GRANDE ARACRI DOMENICO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 16/07/2020

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Limiti.

Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, è nulla e non inesistente, dovendosi disporre d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, alla stregua del principio generale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2707 del 2014 Rv. 629456-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28376 del 27/10/2025** (Rv. **676732-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **FLAMINI MARTINA**. Relatore: **FLAMINI MARTINA**.

S. (MONACO DANILO) contro G. (NAPOLITANO DOMENICO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 02/05/2023

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria - Difetto di conformità rispetto all'originale - Significato - Omessa attestazione di conformità - Esclusione - Effettiva difformità - Necessità - Accertamento in caso di costituzione della parte resistente.

In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11760 del 2014 Rv. 630982-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28391 del 27/10/2025** (Rv. **676836-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

I. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE, 01/02/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi 13 ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambiente) - Cumulo con le tariffe incentivanti del II Conto Energia - Limite del 20% ex art. 19 d.m. 5 luglio 2012 - Criterio di calcolo - Fondamento.

In coerenza con il diritto dell'Unione Europea che, per la prevalenza accordata alla tutela della concorrenza e del mercato, impone un'interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all'art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007 (come interpretato dall'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012) con l'agevolazione di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, deve intendersi limitata al venti per cento della detassazione sul costo dell'investimento e non sulla diminuzione di imposta.

Riferimenti normativi: DM min. SEC 19/02/2007 art. 9, DM min. SEC 05/07/2012 art. 19, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, Regolam. Commissione CEE 06/08/2008 num. 800 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15451 del 2023 Rv. 667878-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28398 del 27/10/2025** (Rv. **676666-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

E. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 11/06/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini - Errori ed omissioni in danno dell'Amministrazione o del contribuente - Differenze - Istanza di rimborso e possibilità di contestazione in sede contenziosa - Sussistenza.

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/07/1973 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1973 num. 322 art. 2 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28433 del 27/10/2025** (Rv. **676733-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

F. (GOFFREDO MARIA) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/06/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Presupposto - Nozione di possesso ex art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Posizione soggettiva di carattere reale - Necessità - Diritto personale di godimento - Esclusione - Fattispecie.

La situazione possessoria nella quale l'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 individua il presupposto dell'ICI dev'essere intesa, in combinato disposto con la qualità di soggetto passivo individuata al successivo art. 3 dello stesso d.lgs., come corrispondente a posizioni soggettive di carattere reale (ivi compreso il diritto reale d'uso), dovendosene, invece, escludere la ricorrenza allorquando venga in rilievo un semplice diritto personale di godimento dell'immobile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il detto presupposto ricorresse con riguardo a immobili concessi in uso, sulla base di un diritto personale di godimento, al concessionario del servizio pubblico di trasporto ferroviario e automobilistico, in via strumentale all'esercizio dello stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1021

Massime precedenti Vedi: N. 18495 del 2010 Rv. 614941-01, N. 7274 del 2019 Rv. 653046-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28454 del 27/10/2025** (Rv. **676827-01**)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (GARGIULO FRANCESCO) contro C. (MONACO DANILO)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 15/03/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Esito favorevole al contribuente per ragioni esclusivamente procedurali - Compensazione delle spese per "gravi ed eccezionali ragioni" - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che afferma la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", valevoli a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente da ragioni procedurali, in mancanza di certezza circa la non debenza del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 9876 del 2025 Rv. 674670-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28455 del 27/10/2025** (Rv. **676734-01**)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

C. (DELOGU ALESSANDRA) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 22/01/2024

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Esenzione - Presupposti - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Condizioni - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In virtù del chiaro tenore testuale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), l'esenzione dall'IMU può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate, ancorché acquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove non sia intercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all'eventuale svolgimento di lavori edilizi, l'unificazione dell'accatastamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'agevolazione anche a un immobile adiacente quello abitativo, nonostante la pratica di accatastamento unitario fosse stata compiuta a ben sette anni dall'acquisto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Vedi: N. 4530 del 2024 Rv. 670367-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 28458 del 27/10/2025** (Rv. **676660-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

M. (SPANO RAFFAELLO) contro C. (GARBATI SIMONETTA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 22/08/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale - Contemporaneo utilizzo di più unità catastali - Applicabilità - Condizioni - Numero delle unità catastali - Rilevanza - Esclusione - Effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'intero immobile - Rilevanza.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformata in totale esenzione, a partire dal 2008, ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero di queste ultime ma l'effettiva utilizzazione delle stesse ad abitazione principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4530 del 2024 Rv. 670367-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28482 del 27/10/2025** (Rv. **676828-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

B. (NUSSI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/11/2022

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Processo tributario - Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Determinazione del valore della controversia - Criterio - Importo del tributo oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.

Il valore della causa di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione in materia tributaria va stabilito in relazione all'importo del tributo (nonché delle sanzioni e degli interessi, se dovuti) oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Sez. T, **Ordinanza n. 28490 del 27/10/2025** (Rv. **676754-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

P. (GENTILE UMBERTO) contro C. (MARELLI ALBERTO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 17/12/2020

SEZIONE TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobile concesso in leasing - Soggetto passivo - Utilizzatore - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di dichiarazione ai fini dell'ICI - Inosservanza - Conseguenze.

Nel caso di immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'IMU, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore, il quale, essendo tenuto ad adempiere agli obblighi e oneri normalmente gravanti sul proprietario - non risultando il rapporto contrattuale da dati catastali conosciuti o conoscibili dall'ente impositore - deve procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 6844 del 2023 Rv. 667380-01, N. 13120 del 2022 Rv. 664589-01

Sez. T, Sentenza n. 28508 del 27/10/2025 (Rv. 676755-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (MACCAPANI GIANPIERO BENITO) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 02/08/2023

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esposizione dei fatti di causa - Possibilità di ricorrere ad altri atti del processo - Esclusione.

Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427-01, N. 1352 del 2024 Rv. 669797-01

Sez. T, Ordinanza n. 28751 del 30/10/2025 (Rv. 676745-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CICORIA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 11/01/2024

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova per presunzioni - Procedimento valutativo del giudice di merito - Esplicitazione - Necessità - Articolazione - Esame analitico e valutazione sintetica degli indizi.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19253 del 2025 Rv. 675432-01, N. 8115 del 2025 Rv. 674406-01

Sez. T, Ordinanza n. 28862 del 31/10/2025 (Rv. 676735-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 08/09/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Intimazione di pagamento conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Natura di nuovo atto impositivo - Esclusione - Sindacabilità soltanto per vizi propri - Conseguenze in tema di eccezione di prescrizione del credito.

L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuente eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22108 del 2024 Rv. 672317-01

Sez. T, Ordinanza n. 28863 del 31/10/2025 (Rv. 676678-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

M. (MARLETTA GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/07/2022

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Diritto al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Requisiti di ammissibilità della domanda verificabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Esclusione - Violazione dell'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è

SEZIONE TRIBUTARIA

rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse assoggettata all'obbligo del preventivo contraddittorio la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla C.T.R. in ragione dell'insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, tanto più che tale statuizione era intervenuta all'esito di rituale invito alla regolarizzazione della procura alle liti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15019 del 2016 Rv. 641276-01

Massime precedenti Vedi: N. 12831 del 2024 Rv. 670933-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. T, **Ordinanza n. 26682 del 03/10/2025** (Rv. **676654-02**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (BALSAMO ANNA MARIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 31/01/2022

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice tributario - Inammissibilità del ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione - Rilevanza - Proponibilità dell'eccezione o rilevanza d'ufficio dinanzi al giudice tributario - Sussistenza - Inerzia nella precedente fase - Irrilevanza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Allorquando si verifichi la translatio iudicii ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 dal giudice ordinario a quello tributario, l'osservanza del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto impositivo (o esattivo) di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dev'essere valutata in relazione all'epoca di instaurazione del giudizio dinanzi al giudice carente di giurisdizione, potendo l'eccezione di tardività (al pari del rilievo d'ufficio) essere sollevata dinanzi al giudice tributario, anche ove la parte controinteressata sia rimasta inerte dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 17363 del 2020 Rv. 658701-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 27175 del 10/10/2025** (Rv. **676272-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

3. (LUCARELLI RENATO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 30/09/2021

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Atti amministrativi posti a fondamento della sanzione - Disapplicazione - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 205, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22793 del 2014 Rv. 632963-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 116 del 2007 Rv. 599715-01

Sez. U, Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025 (Rv. 676193-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
P.M. VISONA' STEFANO.

L. (BARRILE EUGENIO) contro L. (MARINO SALVATORE)

Regola giurisdizione

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Condanna solidale della struttura sanitaria e del medico - Azione di regresso della prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 28987 del 2019 Rv. 655790-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17634 del 2024 Rv. 671738-01, N. 26659 del 2014 Rv. 634036-01

Sez. U, Ordinanza n. 28357 del 26/10/2025 (Rv. 676509-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

087012 FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE Personale militare - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Diritto fatto valere iure hereditatis - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 595 del 1980 Rv. 403979-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9573 del 2014 Rv. 630493-01, N. 30346 del 2022 Rv. 665914-01, N. 11772 del 2022 Rv. 664489-01

Sez. U, Ordinanza n. 28358 del 26/10/2025 (Rv. 676510-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro L. (BARBIERA BIAGIO)

Regola giurisdizione

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica - Controversie relative - Domanda consequenziale di risarcimento del danno - Ricomprensione - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo -, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4853 del 2013 Rv. 625162-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5236 del 2025 Rv. 673814-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28461 del 27/10/2025** (Rv. **676511-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (BOSO CARETTA ALESSANDRO) contro K. (COSTA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/04/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01, N. 30605 del 2024 Rv. 672847-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 28465 del 27/10/2025** (Rv. **676545-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (PIVA GIUSEPPE) contro A. (PREGAGLIA ADRIANO)

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge - Controversia relativa - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta dall'assegnatario di un alloggio, relativa alla determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge (nella specie, ex art. 36 della l.r. Veneto n. 39 del 2017), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda non è volta a contestare le modalità di esercizio di poteri discrezionali della P.A. ma resta circoscritta al rapporto contrattuale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo a corrispondere un canone conforme ai criteri legali, senza che assuma rilevanza la deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi emanati in violazione di tali criteri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/11/2017 num. 39 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 15539 del 2002 Rv. 558257-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15013 del 2021 Rv. 661386-01, N. 10123 del 1994 Rv. 488861-01

Sez. U, Ordinanza n. 28586 del 28/10/2025 (Rv. 676546-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (SORBO ANTIMO) contro F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Permesso di costruire illegittimo - Domanda risarcitoria nei confronti del relativo titolare e del Comune - Ripartizione della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di un permesso di costruire asseritamente illegittimo appartiene alla giurisdizione del g.a. ove proposta nei confronti del Comune - siccome avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi - e a quella del g.o. ove proposta nei confronti del beneficiario, involgendo un fatto illecito extracontrattuale. (Nella specie, a fronte della congiunta proposizione dell'azione risarcitoria contro il dirigente del settore urbanistico del Comune, il proprietario del fondo limitrofo e il Comune, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione del g.o. relativamente alla domanda avanzata nei confronti dei primi due convenuti e quella del g.a. con riguardo a quella indirizzata nei confronti dell'ente locale, sul presupposto che la causa petendi di quest'ultima implicasse l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento edilizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 103

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6535 del 2008 Rv. 602478-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22863 del 2024 Rv. 671993-01

Sez. U, Ordinanza n. 28587 del 28/10/2025 (Rv. 676579-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (CHIORAZZO PIERPAOLO) contro L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERCELLI

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12386 del 2018 Rv. 648719-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14301 del 2007 Rv. 598057-01

2. COMPETENZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26537 del 01/10/2025 (Rv. 676584-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

T. (LANDI ALFONSO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/07/2021

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cumulo di domande soggette a riti diversi - Presupposti - Connessione cd. per subordinazione o forte - Domande soggettivamente connesse - Esclusione.

L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4367 del 2003 Rv. 561390-01, N. 20638 del 2004 Rv. 577808-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27054 del 08/10/2025 (Rv. 676041-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

P. (PALMIERI GUIDO) contro B.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Applicabilità dell'art. 20 c.p.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.

In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5456 del 2014 Rv. 630198-01

Sez. 1, Sentenza n. 27376 del 13/10/2025 (Rv. 676410-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (ZAMBON ELISABETTA) contro M.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione all'espulsione - Pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 da parte del genitore irregolare - Competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza.

La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso del genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni tribunale ordinario del capoluogo di distretto di corte d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 lett. E CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22245 del 2023 Rv. 668389-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27557 del 15/10/2025 (Rv. 676601-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (TOMASSO FRANCESCO) contro I. (BUONAFEDE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2021

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Presupposto - Compravendita di un fondo rustico - Controversia sulla validità dell'obbligazione di consegna del bene trasferito - Esclusione - Deduzione di un contratto di affitto agrario tra il venditore e un terzo - Irrilevanza.

La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 37592 del 2022 Rv. 666708-01

Sez. L, Ordinanza n. 28185 del 23/10/2025 (Rv. 676774-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

I. (DE ROSE EMANUELE) contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Convenuto soccombente in primo grado sul merito e sull'eccezione di incompetenza territoriale - Appello relativo ad entrambe le statuizioni - Ritenuta inconsistenza dei motivi afferenti al merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla necessità di proporre regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Ragioni.

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' In genere.

L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione "del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01, N. 26995 del 2021 Rv. 662741-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/09/2022

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni.

In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2015 Rv. 638062-01, N. 26327 del 2008 Rv. 605564-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, **Ordinanza n. 27162 del 10/10/2025** (Rv. **676814-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

S. (TONON DANILO) contro C. (TRAINA DUCCIO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2022

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Danni da illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile - Domanda risarcitoria - Proponibilità in autonomo giudizio - Esclusione - Proposizione in seno al giudizio di impugnazione della sanzione - Necessità - Fattispecie.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno era stata successivamente ridotta a sei mesi in sede di reclamo ex art. 158 l. not., ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 13244 del 2023 Rv. 667833-01, N. 36593 del 2023 Rv. 669750-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 27341 del 13/10/2025** (Rv. **676371-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

B. (PANARESE ANTONIO) contro O. (BRIGUGLIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2024

082030 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE Domanda ex art. 274 c.c., vigente ratione temporis - Sentenza della Corte cost. n. 50 del 2006 - Effetti - Differenze - Conseguenze.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9329 del 2010 Rv. 612703-01, N. 10783 del 2014 Rv. 631250-01, N. 1573 del 2009 Rv. 606487-01

Sez. L, Ordinanza n. 27671 del 16/10/2025 (Rv. 676858-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

M. (ZACCHINO GIOVANNI) contro L. (BOMBOI SAVINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione del datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27936 del 20/10/2025 (Rv. 676604-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (BELLETTI CATERINA) contro R. (PANARITI PAOLO)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Ipoteca giudiziale - Cancellazione - Domanda eterodeterminata - Conseguenze - Prospettazione di fatti diversi - Identità di causa petendi e litispendenza - Esclusione.

In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis lett. .36

Massime precedenti Vedi: N. 29432 del 2019 Rv. 656094-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

4. TERMINI

Sez. T, **Ordinanza n. 26689 del 03/10/2025** (Rv. **676655-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

M. (BARBUTO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 15/09/2020

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia s.p.a. - Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Inosservanza del termine semestrale di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 4508 del 2024 Rv. 670365-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-03

Sez. 1, **Sentenza n. 26690 del 03/10/2025** (Rv. **675946-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

V. (CATRA PAOLO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale - Termine di trenta giorni ex art. 51, comma 13, CCII - Applicabilità - Ragioni.

Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 50 com. 5, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24023 del 2023 Rv. 668857-01, N. 32533 del 2022 Rv. 666446-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Ordinanza n. 27257 del 12/10/2025** (Rv. **676851-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **FAROLFI ALESSANDRO**. Relatore: **FAROLFI ALESSANDRO**.

B. (PIRRO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 17/03/2023

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Tempestività del ricorso - Controllo officioso del giudice - Necessità - Dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce dovere del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dal resistente, il cui assolvimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice è tenuto preliminarmente a ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data della contestata notificazione e può pronunciare la conseguente inammissibilità solo a seguito del mancato riscontro a tale ordine, dell'acquisita prova della tardività o della persistente insanabile incertezza, pur a seguito della suddetta acquisizione documentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26560 del 2014 Rv. 633706-01, N. 25107 del 2020 Rv. 659499-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 27374 del 13/10/2025** (Rv. **676572-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

C. (STOCCHIERO NICOLA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 28/02/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento.

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 27747 del 2017 Rv. 646831-01

Sez. L, Ordinanza n. 27626 del 16/10/2025 (Rv. 676820-01)

Presidente: PAGETTA ANTONELLA. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.

A. (FONTANAROSA GIUSEPPE) contro A. (ANDRETTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2023

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'istanza - Momento rilevante - Individuazione.

Ai fini della rimessione in termini, il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2025 Rv. 673885-01

Sez. T, Ordinanza n. 27758 del 17/10/2025 (Rv. 676657-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GRAZIANO FRANCESCO. Relatore: GRAZIANO FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RABIOLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 29/05/2017

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Termine breve per l'impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c.

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26449 del 2017 Rv. 646165-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del 17/10/2025 (Rv. 676602-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2020

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico - Rifiuto per esito negativo dei controlli automatici - Segnalazione di "errore fatale" - Pronta riattivazione della procedura o rimessione in termini - Necessità - Onere della prova della non imputabilità dell'errore bloccante - Configurabilità in capo al depositante - Esclusione.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 69 del 2025 Rv. 673599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. 1, Sentenza n. 27909 del 20/10/2025 (Rv. 676777-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

Z. (VARRIALE FERDINANDO) contro I. (CORTESE GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio.

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

I. (FILIE' MASSIMO) contro F. (FORTE LUCIANA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19265 del 2023 Rv. 668127-02

Sez. 1, Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984-02)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

L. (CAIAFA ANTONIO) contro N. (RASILE NICOLA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 11/12/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 133, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 273 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 22342 del 2021 Rv. 661991-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28163 del 23/10/2025 (Rv. 676229-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. K. (PANCARI STELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/10/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - Ricorso gerarchico - Silenzio rigetto ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Decorrenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale - Individuazione.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8378 del 2025 Rv. 674453-01, N. 10221 del 2023 Rv. 667498-01

Sez. 3, Sentenza n. 28513 del 27/10/2025 (Rv. 676421-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

G. (MAIENZA ANNA) contro L.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione.

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 557, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies com. 2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3494 del 2025 Rv. 673798-01

Sez. 1, Sentenza n. 28573 del 28/10/2025 (Rv. 676864-02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (TOTTI MONICA) contro C. (BONAZZI AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/11/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo - Perentorietà - Fondamento - Rimessione in termini - Condizioni.

In tema di liquidazione controllata, il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 273, comma 7, c.c.i.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 273 com. 5

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

C. (ZIINO SALVATORE) contro P. (CATANIA VITUCCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2023

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Art. 139 c.p.c. - Ufficio del destinatario - Nozione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Per ufficio del destinatario - presso il quale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., può essere validamente eseguita la notifica - deve intendersi il luogo ove questi presta servizio o svolge un'attività lavorativa (sia essa organizzata o diretta in proprio ovvero alle dipendenze di altri), nel quale, peraltro, non è necessario che egli sia fisicamente presente in modo abituale o costante, essendo sufficiente che sussista un collegamento stabile, suscettibile di fondare una presunzione di reperibilità e conseguente conoscibilità dell'atto consegnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26857 del 2017 Rv. 645917-01

Sez. 1, Sentenza n. 27909 del 20/10/2025 (Rv. 676777-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

Z. (VARRIALE FERDINANDO) contro I. (CORTESE GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio.

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01

Sez. L, Ordinanza n. 28173 del 23/10/2025 (Rv. 676650-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

G. (BACCHI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/05/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto impositivo predisposto da un ente pubblico - Notifica a mezzo PEC - Indirizzo di posta elettronica del mittente non presente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nei pubblici elenchi - Nullità - Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo - Applicabilità.

La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15979 del 2022 Rv. 664909-01

6. FASCICOLO

Sez. L, Ordinanza n. 28512 del 27/10/2025 (Rv. 676917-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

B. (GALLINARO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274-01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 25513 del 2016 Rv. 641784-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 3, Ordinanza n. 26535 del 01/10/2025 (Rv. 676594-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

G. (MOLARO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Contratto traslativo stipulato inter alios - Eccezione di inefficacia svolta da un terzo nel contraddittorio con l'acquirente - Ammissibilità - Domanda di accertamento della nullità del contratto - Litisconsorzio necessario con l'alienante - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19804 del 2016 Rv. 641841-01

Sez. 2, Sentenza n. 27700 del 16/10/2025 (Rv. 676102-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.** P.M. **POSTIGLIONE ANDREA.** (Diff.)

C. (MANCA BITTI DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2019

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domande giudiziali incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condòmini - Litisconsorzio di tutti i condòmini - Necessità - Fondamento.

In tema di condominio, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condòmini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19691 del 2025 Rv. 675685-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28408 del 27/10/2025 (Rv. 676838-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

C. (GERMANA' MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/07/2021

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in garanzia del terzo - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità.

La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2022 Rv. 664555-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

8. PROVA CIVILE

Sez. 3, Ordinanza n. 26775 del 06/10/2025 (Rv. 676616-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (GUERRA GUGLIELMO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/03/2022

138192 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA' - IN GENERE Presupposti - Idoneità a provocare la confessione della parte - Sufficienza - Fattispecie.

L'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non meramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva fatto discendere l'inammissibilità dell'interrogatorio dalla valutazione prognostica del suo possibile esito anziché da una valutazione preventiva di non conclusione dei relativi capitoli, per come formulati, in ragione dell'inidoneità degli stessi a provocare la confessione della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Massime precedenti Conformi: N. 8544 del 2000 Rv. 537943-01, N. 3188 del 2006 Rv. 590610-01

Massime precedenti Vedi: N. 20884 del 2023 Rv. 668485-01, N. 1629 del 2007 Rv. 595722-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27214 del 11/10/2025 (Rv. 676958-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (PELLEGRINI ANNA) contro B. (TACCETTI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Prova per presunzioni - Requisiti della gravità e della precisione - Caratteri - Fattispecie.

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotiois, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17049 del 2007 Rv. 600396-01, N. 10240 del 2025 Rv. 674289-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025 (Rv. 676600-01)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

P. (POLICASTRO GIOVANNI) contro I. (RIMINI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/11/2021

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Sommarie informazioni testimoniali - Rilevanza come testimonianza nel processo civile - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.

La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-02, N. 27558 del 2024 Rv. 672550-01, N. 9957 del 2025 Rv. 674632-01, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025 (Rv. 676600-02)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

P. (POLICASTRO GIOVANNI) contro I. (RIMINI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/11/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 18285 del 2021 Rv. 661704-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27483 del 15/10/2025 (Rv. 676588-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

G. (GRANOZZI GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/12/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.

In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16420 del 2023 Rv. 668195-01, N. 15519 del 2020 Rv. 658400-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27559 del 15/10/2025 (Rv. 676627-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

D. (CIPRIANI CARLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/10/2020

138162 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E "DE RELATO" Legale rappresentante di società o ente - Giuramento decisorio - Natura "de veritate" o "de notitia" - Presupposti.

Il legale rappresentante di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere "de notitia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11491 del 1992 Rv. 479076-01

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2005 Rv. 584637-01, N. 1520 del 2024 Rv. 669975-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Ordinanza n. 28297 del 24/10/2025** (Rv. **676753-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.
Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 06/02/2024

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE Lettera raccomandata o telegramma - Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.

La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2019 Rv. 652130-01

Sez. T, **Ordinanza n. 28751 del 30/10/2025** (Rv. **676745-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CICORIA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 11/01/2024

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova per presunzioni - Procedimento valutativo del giudice di merito - Esplicitazione - Necessità - Articolazione - Esame analitico e valutazione sintetica degli indizi.

In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19253 del 2025 Rv. 675432-01, N. 8115 del 2025 Rv. 674406-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

9. INTERRUZIONE

Sez. T, **Ordinanza n. 26689 del 03/10/2025** (Rv. **676655-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

M. (BARBUTO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 15/09/2020

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia s.p.a. - Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Inosservanza del termine semestrale di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 4508 del 2024 Rv. 670365-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-03

Sez. 3, **Ordinanza n. 28384 del 27/10/2025** (Rv. **676630-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

R. (DI MASSA JURIJ) contro C. (VANNETTI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/04/2020

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una parte di una cause connesse - Effetti - Dichiarazione di interruzione dell'intero processo - Conseguenze - Istanza di riassunzione della causa non interessata dall'evento interruttivo - Necessità - Omissione - Estinzione del processo.

Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16883 del 2025 Rv. 675564-01

10. SOSPENSIONE

Sez. 3, **Ordinanza n. 26536 del 01/10/2025** (Rv. **676595-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**.
Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

B. (FUSCO ROBERTO) contro T. (USAI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/02/2022

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 8664 del 2020 Rv. 657832-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26733 del 04/10/2025** (Rv. **676219-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

C. (MANNOCCHI MASSIMO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 24/09/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Giudizio di opposizione allo stato passivo e giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale da cui origina il credito - Contemporanea pendenza - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Improcedibilità del giudizio ordinario - Sussistenza - Ragioni.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 3804 del 2022 Rv. 663936-01, N. 5255 del 2017 Rv. 643974-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28284 del 24/10/2025 (Rv. 676931-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

V. (GRIPPA NICOLA) contro S.

Regola competenza

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegli alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15248 del 2021 Rv. 661669-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28752 del 30/10/2025 (Rv. 676940-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 28/11/2024

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Querela di falso - Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Impugnazione della decisione sulla querela di falso - Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Fondamento.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12035 del 2017 Rv. 644288-01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3, Ordinanza n. 26681 del 03/10/2025 (Rv. 676569-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

P. (NICODEMI ROBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2021

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Decisione ex art. 281-sexies c.p.c. - Predisposizione anticipata di una bozza da parte del giudice - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11297 del 2018 Rv. 648322-01

Sez. 2, Sentenza n. 26699 del 03/10/2025 (Rv. 676031-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

M. (MARANGONI DANTE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 15/07/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia del valore non superiore a euro 1100,00 pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9970 del 2025 Rv. 674634-01, N. 31152 del 2017 Rv. 646614-01, N. 31830 del 2022 Rv. 666069-01, N. 18064 del 2022 Rv. 665198-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27922 del 20/10/2025 (Rv. 676847-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CHIARELLO GIUSEPPE) contro R. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2024

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Provvedimento della S.C. recante contenuto eccentrico rispetto alla corretta intestazione - Ricorso per cassazione - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. o correzione di errore materiale - Esclusione - Istanza volta alla declaratoria di inesistenza del provvedimento - Qualificazione - Necessità - Conseguenze.

Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15002 del 2015 Rv. 636162-01, N. 9965 del 2024 Rv. 670834-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28035 del 22/10/2025 (Rv. 676593-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (LENZI STEFANO) contro P.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/09/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4353 del 2023 Rv. 667013-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 28186 del 23/10/2025** (Rv. **676915-01**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

G. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Corte d'appello - Ordinanza letta in udienza - Obbligo di comunicazione ai difensori non presenti a cura della cancelleria - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 186

Massime precedenti Vedi: N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01

Sez. **2**, **Ordinanza n. 28691 del 30/10/2025** (Rv. **676936-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO.

D. (VIRGONE SALVATORE) contro B. (TRIOLO GIACOMO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/08/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione integrativa - Ammissibilità.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 26669 del 03/10/2025** (Rv. **676717-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (VALENZA GIOVANNA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/03/2023

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata in causa del terzo indicato come responsabile dal convenuto - Accoglimento della domanda nei confronti del solo convenuto - Spese del terzo - Condanna dell'attore - Esclusione - Citazione del terzo ad opera dell'attore - Irrilevanza.

Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270

Massime precedenti Vedi: N. 31868 del 2023 Rv. 669481-01

Sez. T, **Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025** (Rv. **676725-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (OLIVA VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/05/2016

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Sentenza d'appello - Riforma di quella di primo grado - Nuovo regolamento delle spese - Necessità - Criteri - Esito complessivo della lite - Ragioni.

Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 23769 del 2024 Rv. 672185-01

Sez. L, **Ordinanza n. 27392 del 14/10/2025** (Rv. **676819-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO**. Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO**.

D. (PANNONE STEFANO) contro I. (MASSA MANUELA)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 13/09/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Statuizione sulle spese - Sindacato di legittimità - Presupposti - Condanna della parte totalmente vittoriosa - Liquidazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Ricorrenza - Fattispecie.

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.

Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18128 del 2020 Rv. 658963-01, N. 26912 del 2020 Rv. 659925-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 14/10/2025 (Rv. 676455-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

B. (LORENZON ANGELO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Art. 91, comma 1, c.p.c. - Accoglimento della domanda - In misura non superiore alla proposta conciliativa - Ambito di applicabilità - Esclusione delle pronunce dichiarative, costitutive e delle proposte transattive - Conseguenze - Inapplicabilità al processo di esecuzione - Ragioni.

L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 510 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7591 del 2023 Rv. 667299-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025** (Rv. **676772-01**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

P. (TRENTO LEONARDO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Condanna alle spese di lite - Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Omessa produzione della nota spese - Conseguenze - Specificazione da parte del giudice delle voci liquidate - Necessità - Esclusione.

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, di modo che la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 14198 del 2022 Rv. 664685-02

Sez. **L**, **Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025** (Rv. **676772-02**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

P. (TRENTO LEONARDO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2022

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Parziale soddisfacimento delle pretese dell'attore in corso di causa - Determinazione del valore della controversia - Criteri.

In tema di spese processuali, nel caso in cui una delle pretese azionate in giudizio sia stata soddisfatta nel corso dello stesso, con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, il valore della controversia si determina tenendo conto di tale pretesa per il periodo anteriore al fatto estintivo della stessa, e delle sole domande residue per gli atti posti in essere successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9237 del 2022 Rv. 664558-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 27697 del 16/10/2025** (Rv. **676833-01**)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

M. (AULETTA ANDREA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2024

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Spese processuali - A carico del rinunciante - Fondamento - Potere giudiziale di compensazione - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18255 del 2004 Rv. 576966-01, N. 5250 del 2018 Rv. 647988-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27802 del 17/10/2025 (Rv. 676247-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

M. (MOBILIA FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 23/02/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione - Sussistenza - Motivo di compensazione - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600-01

Sez. T, Ordinanza n. 28454 del 27/10/2025 (Rv. 676827-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (GARGIULO FRANCESCO) contro C. (MONACO DANILO)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 15/03/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Esito favorevole al contribuente per ragioni esclusivamente procedurali - Compensazione delle spese per "gravi ed eccezionali ragioni" - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di processo tributario, non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che afferma la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", valevoli a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente da ragioni procedurali, in mancanza di certezza circa la non debenza del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 9876 del 2025 Rv. 674670-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28515 del 27/10/2025 (Rv. 676673-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. (MAGLIARO FABRIZIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/05/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Principio generale di spettanza alla parte vincitrice - Compensazione - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Casi ulteriori - Eccezionalità - Adeguata motivazione - Necessità.

La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6901 del 2025 Rv. 674062-01, N. 7992 del 2022 Rv. 664429-01

Sez. L, Ordinanza n. 28631 del 29/10/2025 (Rv. 676849-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. (PULLI CLEMENTINA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 15/01/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014 - Giudizio composto da più fasi - Liquidazione specifica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 19482 del 2018 Rv. 650096-01

Massime precedenti Vedi: N. 6306 del 2016 Rv. 639549-01

Sez. 2, Sentenza n. 28701 del 30/10/2025 (Rv. 676961-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

G. (PORRATI CARLO) contro S. (CICCOTTI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/03/2019

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Richiesta di compensazione - Equivalenza a rinuncia - Sussistenza.

La richiesta di compensazione delle spese di lite equivale a rinuncia alle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7639 del 2003 Rv. 563176-01

Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

L. (DI GENIO GIANCARLO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 - Limite del 50% dei valori medi - Possibilità di superamento - Esclusione - Rispetto del limite suddetto - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione.

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018), non può scendere al di sotto del 50% dei relativi valori medi, non essendo tenuto, peraltro, a fornire alcuna specifica motivazione ove rispetti detto limite.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 643908-01, N. 33642 del 2024 Rv. 673294-01

Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-02)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

L. (DI GENIO GIANCARLO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 21365 del 2023 Rv. 668203-01, N. 35753 del 2022 Rv. 666322-01, N. 20808 del 2014 Rv. 632497-01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3, Ordinanza n. 26536 del 01/10/2025 (Rv. 676595-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

B. (FUSCO ROBERTO) contro T. (USAI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/02/2022

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 8664 del 2020 Rv. 657832-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26599 del 02/10/2025 (Rv. 676929-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

F. (PIZZUTI PASQUALE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/05/2024

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO In genere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026419/2020 65985801

Massime precedenti Conformi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 03/10/2025 (Rv. 675946-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (CATRA PAOLO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale - Termine di trenta giorni ex art. 51, comma 13, CCII - Applicabilità - Ragioni.

Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 50 com. 5, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24023 del 2023 Rv. 668857-01, N. 32533 del 2022 Rv. 666446-02

Sez. 2, Sentenza n. 26699 del 03/10/2025 (Rv. 676031-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (MARANGONI DANTE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 15/07/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia del valore non superiore a euro 1100,00 pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9970 del 2025 Rv. 674634-01, N. 31152 del 2017 Rv. 646614-01, N. 31830 del 2022 Rv. 666069-01, N. 18064 del 2022 Rv. 665198-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Sentenza n. 26709 del 03/10/2025 (Rv. 676100-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

G. (DI CAGNO ALBERTO) contro R. (VOLPE VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/04/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014813/2023 66787701

Massime precedenti Conformi: N. 14813 del 2023 Rv. 667877-01

Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/10/2025 (Rv. 676663-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (CAMPESE EUGENIO) contro Z. (TABELLINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2024

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE In genere.

Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27052 del 08/10/2025 (Rv. 676719-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

P. (POLISENA FILIPPO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/04/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787-01, N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01, N. 23903 del 2020 Rv. 659289-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27167 del 10/10/2025 (Rv. 676597-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. (CARACUTA FERNANDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/01/2023

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7144 del 2021 Rv. 660998-01, N. 17227 del 2012 Rv. 624021-01, N. 23972 del 2020 Rv. 659603-01

Sez. 1, Sentenza n. 27335 del 13/10/2025 (Rv. 676369-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

E. (GRATTACASO GIOVANNI) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/11/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 - Norma di ordine pubblico ex art. 829, comma 3 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In genere.

In tema d'impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 133 del 2008, ha natura di norma imperativa secondo il diritto interno, con la conseguenza che la sua violazione non rientra nella operatività della clausola di ordine pubblico, cui rimanda l'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), dovendo quest'ultimo interpretarsi in senso restrittivo, come rinvio limitato alle sole norme fondamentali dell'ordinamento e non all'insieme delle norme imperative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 bis CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8718 del 2024 Rv. 670655-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025 (Rv. 676600-02)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. (POLICASTRO GIOVANNI) contro I. (RIMINI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/11/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18285 del 2021 Rv. 661704-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27483 del 15/10/2025 (Rv. 676588-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

G. (GRANOZZI GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/12/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.

In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16420 del 2023 Rv. 668195-01, N. 15519 del 2020 Rv. 658400-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27552 del 15/10/2025 (Rv. 676375-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (D'ALESSIO PASQUALE) contro C. (ALVIGGI GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2024

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Invalidità - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese - Fattispecie.

L'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/08/2023 num. 110, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del 17/10/2025 (Rv. 676602-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2020

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Controricorso non contenente ricorso incidentale - Controricorso in replica del ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, ex art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 917 del 2024 Rv. 669968-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27803 del 18/10/2025 (Rv. 676376-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

S. (BARZANTI VERONICA) contro B. (RIZZI ANNA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 19/01/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Apposizione sull'originale del ricorso per cassazione della autenticazione e della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza sulla copia notificata - Sussistenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.

Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 4548 del 2011 Rv. 617087-01

Massime precedenti Vedi: N. 1981 del 2018 Rv. 646701-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27853 del 20/10/2025 (Rv. 676592-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (MUNZI GIANLUCA) contro S. (ROSATI EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/07/2020

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Presupposto - Rito effettivamente seguito dal giudice nella trattazione della causa - Erroneità - Irrilevanza - Fattispecie.

L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28519 del 2019 Rv. 655778-01

Sez. 1, Sentenza n. 27909 del 20/10/2025 (Rv. 676777-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. *Estensore:* **CROLLA COSMO**. *Relatore:* **CROLLA COSMO**. **P.M. DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

Z. (VARRIALE FERDINANDO) contro I. (CORTESE GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio.

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2023 Rv. 668958-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025 (Rv. 676043-01)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. *Estensore:* **CAPONI REMO**. *Relatore:* **CAPONI REMO**.

B. (DI PIERRO NICOLA) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2020

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26672 del 2020 Rv. 659552-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

I. (*FILIE' MASSIMO*) contro F. (*FORTE LUCIANA*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19265 del 2023 Rv. 668127-02

Sez. T, Ordinanza interlocutoria n. 28029 del 21/10/2025 (Rv. 676730-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro P.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/09/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - "Atti o documenti della causa" - Nozione - Atti ritualmente depositati dalla parte irreperibili al momento della decisione - Inclusione - Condizioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" rientrano anche quelli ritualmente depositati dalla parte interessata, anche se, per causa non imputabile a negligenza della stessa, essi siano irreperibili al momento della decisione, sempre che il loro tempestivo deposito risulti dall'attestazione del cancelliere o funzionario a ciò abilitato ovvero dall'attestazione della esecuzione di ricerche dell'atto rilasciata dalla cancelleria, e il documento non sia stato smarrito, sottratto, distrutto o ritirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28185 del 23/10/2025** (Rv. **676774-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

I. (DE ROSE EMANUELE) contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Convenuto soccombente in primo grado sul merito e sull'eccezione di incompetenza territoriale - Appello relativo ad entrambe le statuizioni - Ritenuta inconsistenza dei motivi afferenti al merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla necessità di proporre regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Ragioni.

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' In genere.

L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione "del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7525 del 2024 Rv. 670676-01, N. 26995 del 2021 Rv. 662741-01

Sez. U, **Ordinanza n. 28461 del 27/10/2025** (Rv. **676511-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

V. (BOSO CARETTA ALESSANDRO) contro K. (COSTA ANDREA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/04/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01, N. 30605 del 2024 Rv. 672847-01

Sez. T, Ordinanza n. 28482 del 27/10/2025 (Rv. 676828-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

B. (NUSSI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/11/2022

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Processo tributario - Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Determinazione del valore della controversia - Criterio - Importo del tributo oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.

Il valore della causa di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione in materia tributaria va stabilito in relazione all'importo del tributo (nonché delle sanzioni e degli interessi, se dovuti) oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 28483 del 27/10/2025 (Rv. 676525-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

P. (MADONIA PIETRO) contro V. (BOSCAROLLI TITO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/12/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Liquidazione controllata - Impugnazione - Condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, c.c.i. - Applicabilità - Giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 65 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2025 Rv. 676306-01

Sez. T, Sentenza n. 28508 del 27/10/2025 (Rv. 676755-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (MACCAPANI GIANPIERO BENITO) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 02/08/2023
100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esposizione dei fatti di causa - Possibilità di ricorrere ad altri atti del processo - Esclusione.

Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427-01, N. 1352 del 2024 Rv. 669797-01

Sez. L, Ordinanza n. 28512 del 27/10/2025 (Rv. 676917-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

B. (GALLINARO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274-01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 25513 del 2016 Rv. 641784-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28581 del 28/10/2025 (Rv. 676848-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U. (VIZZONE DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Sentenza di appello - Motivazione per relationem alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Onere di specificità ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità di assolvimento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28687 del 30/10/2025 (Rv. 676935-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO.

V. (CAUZZI LORENZA) contro V. (BONVISSUTO ENNIO ANDREA)

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di cassazione - Assenza di attività difensiva - Erronea supposizione - Paradigma dell'errore materiale - Esclusione - Errore revocatorio - Sussistenza - Modalità e termini di impugnazione - Fattispecie.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile - non potendone disporre la conversione in ricorso per revocazione - l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di estinzione nel quale era stata omessa la pronuncia sulle spese per mancato rilievo del deposito del controricorso, che non era stato inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 18145 del 2023 Rv. 668495-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490-01

Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-02)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

L. (DI GENIO GIANCARLO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 21365 del 2023 Rv. 668203-01, N. 35753 del 2022 Rv. 666322-01, N. 20808 del 2014 Rv. 632497-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28769 del 31/10/2025 (Rv. 676310-01)

Presidente: VELLA PAOLA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

R. (ROCCHI ETTORE) contro F. (BONFATTI SIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/12/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie.

Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14709 del 2025 Rv. 674989-01

14. COSA GIUDICATA

Sez. 1, Ordinanza n. 26546 del 02/10/2025 (Rv. 676309-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (DE ANGELIS DANILO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) COSAP - Accertamento in giudicato sulla non debenza del canone per una determinata annualità - Giudicato esterno per annualità diverse - Sussistenza - Limiti.

In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27706 del 16/10/2025 (Rv. 676462-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

Z. (ZAMPAGLIONE PAOLO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/08/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 028733/2022 66609101

Massime precedenti Conformi: N. 28733 del 2022 Rv. 666091-01

Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 17/10/2025 (Rv. 676767-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (LECCESE MASSIMO) contro F. (MACARIO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/06/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Abrogazione della norma incriminatrice - Assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce più reato" - Effetti nel giudizio civile risarcitorio - Autonomo apprezzamento dell'illiceità del fatto - Necessità - Risultanze probatorie del giudizio penale - Utilizzabilità.

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 11/11/2020 num. 120 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 25387 del 2025 Rv. 676339-01

Massime precedenti Vedi: N. 34621 del 2023 Rv. 669575-01

Sez. L, Ordinanza n. 27886 del 20/10/2025 (Rv. 676859-01)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. (DE LEONARDIS FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2020

095060 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA Giudicato amministrativo - Efficacia inter partes - Eccezioni - Fattispecie.

La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21000 del 2019 Rv. 654803-01, N. 21797 del 2025 Rv. 676072-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 28378 del 27/10/2025** (Rv. **676862-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

D. (DI GRAVIO VALERIO) contro B. (TORNABUONI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2020

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisoria, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 28526 del 28/10/2025** (Rv. **676934-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**.

Q. (ACCARINO VITTORIO) contro M. (MARGIOTTA GERMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2024

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Danni sopravvenuti - Conseguenti al medesimo fatto e riconosciuti con pronuncia definitiva - Pretesa in autonomo giudizio - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4410 del 2025 Rv. 673768-01, N. 2533 del 2024 Rv. 670022-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28825 del 31/10/2025 (Rv. 675985-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/09/2022

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni.

In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2015 Rv. 638062-01, N. 26327 del 2008 Rv. 605564-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 14/10/2025 (Rv. 676455-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

B. (LORENZON ANGELO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2019

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di beni indivisi - Divisione cd. endoesecutiva - Natura - Autonomia e connessione funzionale e strutturale - Conseguenze - Divisione definitiva con cessazione della materia del contendere - Rimedio esperibile avverso tale pronuncia - Appello.

Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5386 del 2024 Rv. 670382-01, N. 4473 del 2022 Rv. 673057-01, N. 22210 del 2021 Rv. 662203-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 28513 del 27/10/2025 (Rv. 676421-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

G. (MAIENZA ANNA) contro L.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione.

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 557, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies com. 2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3494 del 2025 Rv. 673798-01

Sez. L, Sentenza n. 28770 del 31/10/2025 (Rv. 676806-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

B. (INFANTINO BORIS) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2024

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Azione ex art. 1676 c.c. - Oggetto e natura - Procedura esecutiva promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il committente quale terzo pignorato - Irrilevanza - Limiti.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4051 del 1984 Rv. 436024-01, N. 9048 del 2006 Rv. 588664-01, N. 17195 del 2025 Rv. 675122-01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177-01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 2, **Sentenza n. 26531 del 01/10/2025** (Rv. **676928-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

A. (MATTEO LUIGI) contro P. (BONACCIO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2019

131006 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (LIQUIDITA' DEL CREDITO) - PROVA SCRITTA Procedimento di ingiunzione - Decreto di estinzione del giudizio amministrativo - Regolamento delle spese - Condanna generica ex art. 278 c.p.c. - Qualificabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26586 del 02/10/2025** (Rv. **676365-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA.** Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA.**

F. (SINISI LUIGI) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/07/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione.

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14486 del 2019 Rv. 654022-01

Massime precedenti Vedi: N. 13530 del 2019 Rv. 653960-01

Sez. 3, Sentenza n. 27367 del 13/10/2025 (Rv. 676598-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

M. (CRAPANZANO ALDO) contro R. (MORCAVALLO ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo a carico solidale di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili - Opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio nei cui confronti il titolo è divenuto definitivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Successivo accoglimento dell'opposizione proposta dalla società - Estensione del giudicato favorevole - Negazione.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

A fronte di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, in via solidale - ma diretta e incondizionata -, di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione di questi ultimi non il rapporto sociale ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile financo all'eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304

Massime precedenti Vedi: N. 21768 del 2019 Rv. 655030-02, N. 15376 del 2016 Rv. 641158-01, N. 36942 del 2022 Rv. 666202-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27944 del 20/10/2025 (Rv. 676605-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (DE NIGRIS PIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Erronea attribuzione, da parte del giudice, in capo alla parte opponente - Mancato esperimento della mediazione - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Esclusione.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo alla parte opponente, ponendosi così in contraddizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, il successivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

17. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 27354 del 13/10/2025** (Rv. **676763-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

P. (PECORARIO FRANCESCO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 19/12/2022

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Valutazione dell'aggravamento della patologia ex art. 149 disp. att. c.p.c. - Rinnovazione della c.t.u. - Presupposti - Oneri di allegazione e prova del ricorrente.

La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 16184 del 2025 Rv. 675589-01, N. 21151 del 2010 Rv. 615442-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28659 del 29/10/2025** (Rv. **676822-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

I. (CIACCI PATRIZIA) contro C. (FERRARI MORANDI ESTER)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FROSINONE, 01/02/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Sentenza ex art. 445 bis, ult. comma, c.p.c. - Contenuto - Accertamento del requisito sanitario - Declaratoria del diritto alla prestazione - Esclusione - Ragioni.

La pronuncia di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17787 del 2020 Rv. 658546-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2024 Rv. 672953-01

OTTOBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, **Ordinanza n. 27143 del 10/10/2025** (Rv. **676366-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (MORETTI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Decisione sulla richiesta di convalida - Esame di quanto dedotto, allegato e dimostrato dalle parti - Necessità - Caratteri e finalità dell'accertamento - Fattispecie.

Nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva convalidato il trattenimento disposto nei confronti di un cittadino di El Salvador, senza prendere in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione in merito al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese d'origine, da parte delle maras, bande criminali locali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32763 del 2024 Rv. 673359-01, N. 36522 del 2023 Rv. 669899-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27204 del 11/10/2025** (Rv. **676368-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

C. (LUCA' PIERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/01/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Legge 27/06/2013 num. 77

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Conformi: N. 18803 del 2020 Rv. 658815-01

Massime precedenti Vedi: N. 6984 del 2024 Rv. 670637-01

Sez. 1, Sentenza n. 27376 del 13/10/2025 (Rv. 676410-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (ZAMBON ELISABETTA) contro M.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione all'espulsione - Pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 da parte del genitore irregolare - Competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza.

La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso del genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni tribunale ordinario del capoluogo di distretto di corte d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 lett. E CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22245 del 2023 Rv. 668389-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28135 del 23/10/2025 (Rv. 676227-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

N. (RANDELLINI ROBERTA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Limiti.

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2025 num. 28 art. 29 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 10/08/2025 num. 28 art. 35, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657-01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1, **Ordinanza n. 28135 del 23/10/2025** (Rv. **676227-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

N. (RANDELLINI ROBERTA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave in caso di rimpatrio - Valutazione necessaria - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto il proprio onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo che il migrante abbia di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con giudizio da compiersi all'attualità, essendo irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28104 del 22/10/2025** (Rv. **676226-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

B. (NUCARA FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE REGGIO CALABRIA, 09/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - Rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - Rispetto della CEDU - Necessità - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18551 del 2025 Rv. 675462-01, N. 15843 del 2023 Rv. 668412-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28163 del 23/10/2025 (Rv. 676229-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

K. (PANCARI STELLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/10/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - Ricorso gerarchico - Silenzio rigetto ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Decorrenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale - Individuazione.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8378 del 2025 Rv. 674453-01, N. 10221 del 2023 Rv. 667498-01